B. N. C
FIRENZE
1 2 3 0
6

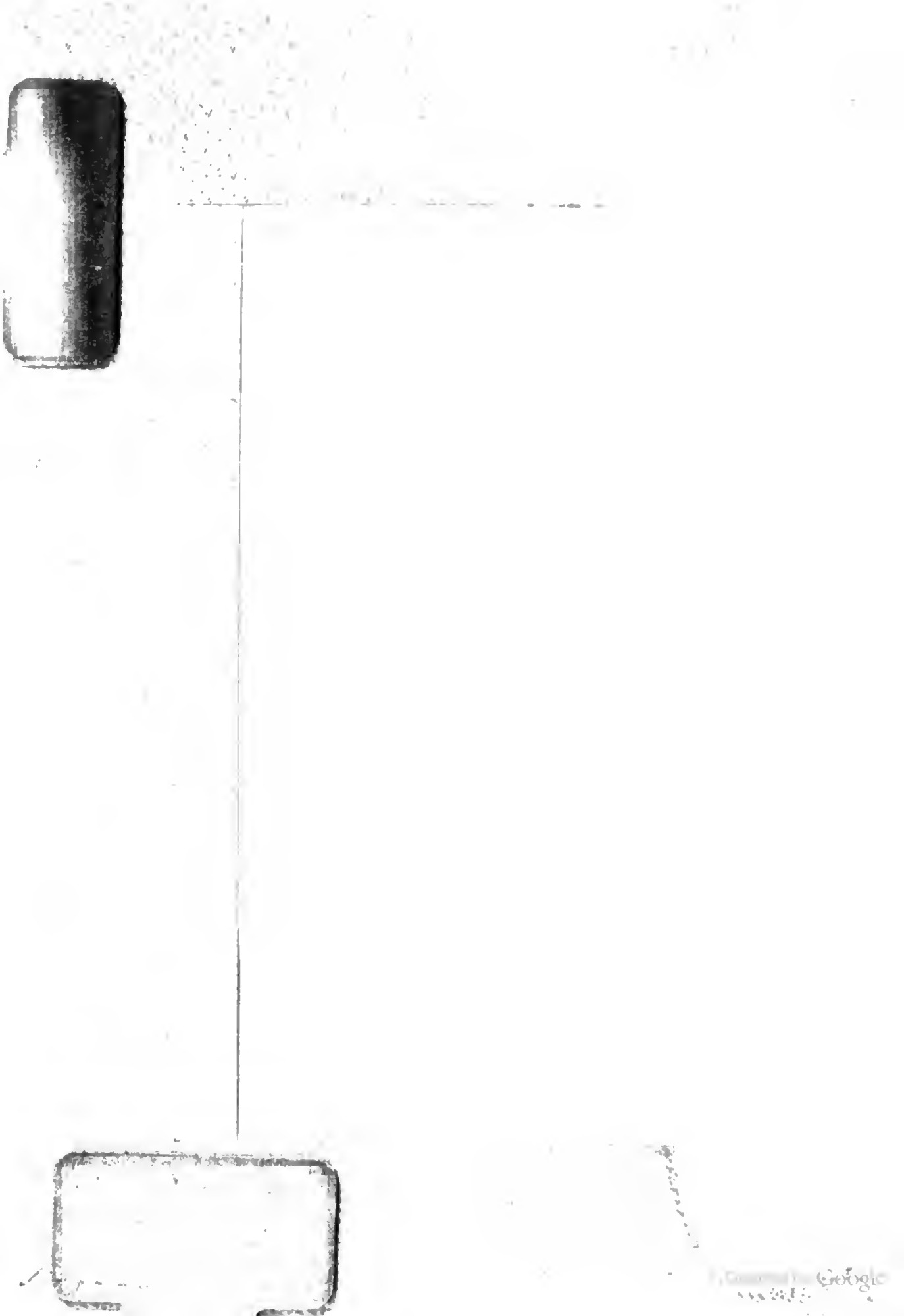

1230. 6

DISSERTAZIONE

DEL DOTTORE

ANTON MARIA VANNUCCHI.

57

DISSERTAZIONE
DEL METODO D' ACQUISTARE
LA GIURISPRUDENZA
CRITICA

DEDICATA
A SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE
EMANUELLE
DI RICHECOURT.

IN FIRENZE,
L'Anno del Giubbileo dell'Era Cristiana 1750.
APPRESSO ANDREA BONDUCCI.

CON APPROVAZIONE.

1879

ECCELLENZA,

OGni qual volta ardisco di presentarmi all' ECCELLENZA VOSTRA con questo mio debole lavoro, che seco porta le più umili rimostranze della mia servitù, doverei senza dubbio avere in pronto i lumi più ragguardevoli dell' Eloquen-

quenza, per narrare altrui quelle nobili qualità, e ſingolari prerogative, che ſervirono a me di motivo per conſacrare al Voſtro Merito la preſente Operetta. Ma ben comprendo, o SIGNORE, che vano ſarebbe ogni ſforzo per ragionare di VOI, che nemico di un fanatico orgoglio voleſte coll' azioni più utili al comun bene meritare le più diſtinte lodi, nulla curando quel placido ſonoro incanto di Fama, che a ſe conduce la faſtoſa delicatezza dell' anime ſemplici e meſchine. Pure non poſſo fare a meno di non rammentare quel Voſtro particolare e magnifico Genio verſo le Scienze, e quella Voſtra Mente ſublime, mercè di cui provvedete a tutto ciò, che conviene ad un ſavio e felice Siſtema di governare. Queſto è quel carattere più pregevole, che poſſa

diſtin-

distinguere fra gli altri un Personaggio di stima. Quindi notabile giovamento ne risentì la nostra Toscana, che sotto la Vostra scorta conobbe promosse le Arti più belle, vide il Commercio amplificato, e la Giustizia difesa. Onde a ragione dal Nostro Augustissimo Sovrano FRANCESCO I. Imperator de' Romani, Inclito, Felice, Vittorioso, e Clemente, foste VOI prescelto per regolare gli affari di somma grandezza, i quali con un' idea illustre di Equità, attinta ai vivi fonti della naturale e divina Giurisprudenza, conduceste sempre ad un esito grande e fortunato. Mosso pertanto da un' amore così singolare, con cui promovete il Giusto e l' Onesto, pensai di ricercare appresso l' ECCELLENZA VOSTRA un grazioso compatimento per questa mia tenue fatica,

ca, che nata tra i contrasti dell' ingiuriosa Fortuna, spera di ritrovare nel Vostro autorevole Patrocinio quell' unico bramato sostegno, che altrove ottener non saprebbe. Le noiose cure domestiche appena mi concessero comodo per distendere quetamente le presenti Reflessioni intorno allo Studio delle Leggi: Se Voi, o SIGNORE, le riguarderete con occhio benigno, mi sarà ciò di dolce consolazione, e di stimolo ardente per pubblicare altri miei lavori, che all' universale Giurisprudenza appartengono. E qui pieno di profondissimo rispetto mi sofcrivo

DELL' ECCELLENZA VOSTRA.

Umilissimo Servitore
ANTON MARIA VANNUCCHI.

DISSERTAZIONE

DEL METODO D' ACQUISTARE

LA GIURISPRUDENZA

CRITICA.

NOn v'à alcun dubbio, che lo Studio delle Leggi debba giuſtamente annoverarſi tra i più nobili e tra i più ragguardevoli, cui ſiaſi in ogni età con diligenza applicato l'umano intendimento, dimoſtrandoſi egli per ogni forte ragione come il più utile, anzi come il più neceſſario per conſervare in florido e tranquillo vigore qualunque umana Società, che dalla ſaviezza, dalla forza, e dal temperamento delle Leggi ſi forma, ſi accreſce, e ſi mantiene (1).

A Ciò

(1) V. Groz. de Jur. Bell. & Pac. Pufend. lib. Intitol. *Le Droit de la Nat. &c.* I Filoſofi, e Giuris-

peri-

Ciò coſtantemente ne ſegue anco ad onta di certi ſemi, e di certi poderoſi principj, che ſembrano talora uſurparſi non piccolo dominio ſopra il ſiſtema dell' idee umane, tentando violentemente e con mezzi affatto dall' umana intrinſeca Natura diſgiunti, che ſpeſſo frutto ſono di mal regolati affetti, di perturbare all' uomo quel dolce amabile piacere, e quella ſoave innocentiſſima quiete, che dalla comune alleanza, in vantaggio di qualunque privato, ſuole copioſamente ridondare. Ed in realtà, ſe ſi conſiderino ſolo per brevi momenti l' intrinſeche proprietà, e gli attributi caratteriſtici dell'umana intima eſſenza, conoſceremo ben toſto, che l' uomo, o per moderare quel genio crudele, che a una continua minaccioſa guerra ſembrava precipitarlo, o per compartire il dovuto lume a quelle altiſſime tenebre d' orrore, che lo circondavano, o per ſoccorrere alle quaſi infinite neceſſità, cui miſeramente

---

periti convengono non poter ſuſſiſtere alcuna ſocietà, anche d' iniqui, ſenza patti e ſenza leggi. L' uomo è uno agente libero, come dimoſtrano le potenze, che egli ha d' accingerſi, e non accingerſi alle azioni. Senza un freno, e ſenza una legge egli opererebbe ſovente coſe indegne dei Bruti medeſimi. Chi fa qualche oſſervazione ſull' umana iniquità, non può non accordarlo. Saggiamente l' Etica appreſſo gli Antichi era chiamata *Ars Vitae, facultas dirigendis, perficiendiſque moribus inſtituta*. Cic. fin. III.

te la propria nativa debolezza lo ſoggettava (1), o per un ſociale appetito, o per qualche altro a noi incognito motivo, fu con avvedutezza da vari impulſi moventi quel principio, che *Ragione* ſi chiama, ſpinto, e quaſi ſto per dire incatenato a ſecondare le tracce di quelle plauſibili cagioni, che lo coſtrinſero a preferire al torbido ſtato di una guerriera devaſtatrice libertà la bella Vita Civile. Queſta, ſebbene lo ſottopoſe all' Impero di diverſe poſitive leggi, che ſpeſſe volte furono figliuole della ſaviezza, e ſpeſſo

(1) V. Hobbes de Civ. lib. I. Groz. de Jure Bel. &c. Pufend. Tom. I. lib. 2. Cap. II. Barbeyrac in not. I Giuſpubliciſti anno conſiderati diverſamente i principj delle Società. Hobbes, che fu un Filoſofo troppo libero, e talvolta empio, errò fortemente nell' ammettere un motivo ſecondario, qual' è il timore, per cagione primaria ed efficiente. Gli uomini non ſi potevano temere ſenza prima conoſcerſi, e diſtinguere le loro diverſe forze e qualità; dunque queſta cognizione ſuppone una pratica, che non può darſi ſenza ſocietà. Dunque gli uomini ſi dovettero prima amare, che temere. La Natura ha fatto l' uomo così debole, che non pare deſtinato per la guerra. Hobbes empiamente ragiona quando pretende provare nell' uomo la volontà di nuocere per natura. Forſe dal ſuo carattere fa un argomento univerſale: e dove è il Filoſofo? Gli atti umani bene oſſervati provano il contrario, e la ſociabil natura riconoſciuta da Grozio ſi fa da per tutto vedere.

ancora del capriccio (1), non tolſe però al medeſimo la naturale autorità, ma ſemplicemente ne preſcriſſe la maniera, onde farne un retto e prudente uſo, per liberarſi da quegl'immenſi ineſplicabili danni, che il diſpotiſmo poſſeduto in particolare dall'uomo averebbe ſenza fallo prodotti. Coſa mai ſarebbe ſtato un uomo abbandonato a ſe ſteſſo ſenza l'aiuto delle leggi? Chi penſa qualche volta ſulle miſerie di noſtra natura potrà conoſcerlo: *Quid eſt homo? imbecillum corpus, & fragile, nudum ſuapte natura inerme, alienae opis indigens, ad omnem fortunae contumeliam proiectum* (2): con quel

---

(1) Non può negarſi, che molte Leggi antiche foſſero un mero prodotto della varia Politica, che ſpeſſe volte tentò di ridurre gli uomini affatto ſchiavi della tirannia. Il diſpotiſmo non aveva altra ragione, che il volere. I diverſi ſtati dell'antichità ne danno i riſcontri. Noi parliamo ſolo di quelle Leggi, che ſono vera norma dell'azioni umane. *Lex eſt ordinatio rationis imperans honeſta, prohibens contraria.*

(2) Senec. de Conſolat. ad Mar. Sembra, che Puſend. abbia tutto preſo da queſto Filoſofo per dimoſtrare la neceſſità delle leggi. V. Barbeyr. nelle Not. lib. II. Cap. I.

Veramente nel penſare agl'attributi del noſtro ſpirito, e alle forze della noſtra macchina, ſi ravviſa il mutuo biſogno degli uomini. Molti Filoſofi antichi non ragionavano diverſamente dal Sig. Puten-

quel che di più riporta il Filoſofo, che ſeppe egregiamente delineare la pur troppo debole mortal condizione. Un ſoggetto così miſero, così corto di lume, e così biſognoſo e turbolento inſieme, per non eſſere oppreſſo dalla moltitudine, doveva a qualunque coſto ricercare la ſua quiete e la ſua pace ed i neceſſari comodi della vita, ſottoponendo ſe ſteſſo a quei legami, che formarono le diverſe Società, le quali ſecondo la varietà de' tempi, della religione, dei coſtumi, e dell'abilità delle nazioni, ſtabilirono le loro differenti Leggi, tantopiù eque e plauſibili, quanto meno lontane da quei principj di diritto naturale (1), che Iddio prima cagione d'ogni eſſere, e

---

fendorf: io mi maraviglio però, che così poco dai moderni Giuriſprudenti interpongaſi in ciò la divina provvidenza, che libera produttrice e conſervatrice delle coſe ha voluto far l'uomo per la ſocietà, e per vivere d'amore e di cognizione.

L'homme n'eſt donc qu'un ſujet plein d'erreurs inefaçables ſans la grace. Paſcal. penſ. 25.

(1) E' coſa facile, che gli uomini riconoſcano i doveri di Natura. L'ignoranza, e l'empietà hanno ſpeſſo traviato il genere umano; ma pure in tutti i tempi egli ha avuta una religione, ed ha conoſciuti molti doveri. Gli eſempi, che portano alcuni Viaggiatori, non provano contro noi, perchè o non ſono veri i fatti, o non ſono ſtati inteſi. Quello, che allega l'iſteſſo Sig. Lock, può ſervire a dimoſtrare quanto ſia facile l'ammettere

una

fonte del tutto, che con benefica cura di perfezione le cose governa, volle che gli uomini riconoscessero ed osservassero, accoppiando per dir così indispensabilmente l'utilità dei medesimi con l'osservanza di queste Leggi. Ma siccome tante e sì differenti furono le circostanze, nelle quali per l'estensione dei passati secoli si ritrovò il genere umano, e siccome diversissimi fra loro furono i motivi, che lo mossero a ricercare in una qualche società il proprio avanzamento; di qui ne accadde, che in tutti i tempi differentissime furono le Leggi, che formarono la Giurisprudenza delle varie nazioni, appresso le quali sovente e leggi giuste ed ingiuste, e saggie e stolte, e religiose e tiranniche s'incontrano: e ciò non sembra meraviglia a chi alquanto s'interna nella considerazione delle forze e delle inclinazioni, cui lo spirito umano suole assolutamente cedere quando uno di questi invincibili impulsi lo spinga ad agire (1). Le Istorie della più remota Antichità ce lo dimostrano, e ci fanno vedere per quali strade siasi condotta l'umana rozzez-

---

una Religione strana e superstiziosa; ma pure ciò fa vedere, che in tutti i popoli si trova l'idea della necessità d'ammettere una Religione.

(1) L'uomo è un'animale, che opera con impeto. La riflessione spesso l'abbandona, ed ecco il fonte degli errori. Spesso accade, che l'intelletto si trova di repente sorpreso da una vana luce, e non fa il mezzo per proporre alla Volontà il vero bene. Così ambedue s'ingannano.

zezza a ripulirſi e a rincivilirſi, e come i differenti Governi, o Monarchici, o Ariſtocratici, o Democratici che foſſero, abbiano potuto conferire con ſaggie determinazioni alla comune utilità, evitando per quanto foſſe poſſibile la lunga ſerie dei mali, e procurando di ſtabilire i maggiori beni nel Ceto Civile (1), che come un compoſto di varie membra coſtituenti un corpo ben proporzionato dovette conſiderarſi. Gli Egiziani, i Greci, ed i Romani furono i popoli, che fecero conoſcere maggior giuſtezza di penſare, e maggior cultura nelle loro leggi, e nei loro coſtumi. I primi poſſono riſguadarſi come i fonti ai quali tutte le nazioni ebbero ricorſo sì in genere d'arti, come di leggi e di ſcienze (2); e gli ultimi poſſono eſſere giudicati come barbari e feroci nei loro principj, ma poi come quelli che tolſero all'altre nazioni ogni onore e ogni pregio, e che in compagnia delle loro armi vittorioſe e trionfatrici portarono l'Impero di quelle leggi, che ancora dopo tanti ſecoli ſono in vigore nella maggior

(1) L'eſcludere affatto le colpe e gli errori non è impreſa umana. Nell'infinita ſerie degli oggetti ſi ſuol fare ſpeſſo una cattiva ſcelta.

(2) Gli antichi facevano negli accennati paeſi i viaggi per imparare i miſteri delle ſcienze; ed era ſtimato capace di governo

Qui mores hominum multorum vidit, et urbes.

parte del Mondo culto (1). Se si consideri distintamente il tutto, felice in vero può dirsi il fato del Gius Romano: poichè anco a scorno della barbarie di quei miseri tempi, nei quali pianse la già perduta grandezza la bella Italia, ei si mantenne in vita, sebbene agitato da strani lacrimosi eventi, che lo costrinsero a cedere al furore dell' armi Visigotiche e Longobardiche (2), e ritirarsi in qualche angolo della Grecia e dell' Oriente, dove promosso ne fu dalla santa emulazione di quei Monarchi. Giunse poi finalmente il tempo, che egli tornò a fiorire in Italia, quantunque non accompagnato dall' antica Romana Maestà, ma assaissimo maltrattato dall' ignoranza di quella etade e dalla durezza delle scuole, che la cruda maniera di pensare e l' infelice modo d' esprimersi, come proprio dei barbari, ritenevano (3). Da vario destino pertanto agitato e commosso, ora ricadde, ed ora si sollevò, e giunse a un tempo di mirarsi vici-

---

(1) I Romani vollero fare intendere la forza delle loro leggi a quei popoli, che prima erano stati quasi disfatti coll'armi. La potenza fu un gran mezzo per far conoscere la giustizia. L'amor proprio, che è l' Oceano dell' umana superbia, crede che sia giusto tuttociò, che egli ha vigore di operare.

(2) V. Grav. de Orig. Jur.

(3) Allora fu, che i costumi, e le cognizioni erano quasi perdute. Il buon governo ha compagna la Filosofia secondo il parere di Platone.

vicino alla bramata grandezza Latina. L'eccellenza di queſte leggi generalmente conſiderate, è ſuperiore alle lodi (1): baſta per riconoſcerne l'intrinſeco valore l'eſaminare le medeſime, e il conſiderare l'approvazione, che loro hanno per tanti ſecoli conceſſa le più illuminate nazioni. La baſe fondamentale, ſopra cui elleno ſi poſano, è troppo forte, e troppo ben collocata nel fondo di quei principj, nei quali l'umana ragione univerſalmente conviene, perchè in eſſi ravviſa un'ampia ſorgente d'univerſal Giuſtizia, che come da vaſto mare in tanti fiumi reali diffondeſi a benefizio dei popoli, che nei caſi della vita civile hanno biſogno di un tal preciſo regolamento e norma. La prevenzione dell'umane paſſioni troppo pregiudicherebbe all'utile comune, ſe gli atti, che ſi chiamano morali, non aveſſero relazione ad una prima e ferma regola di un giuſto, eterno, ſtabile, e univerſale (2), a cui

(1) Alle leggi delle XII. Tavole ſono ſtati fatti immenſi panegirici, Cicerone le innalzò moltiſſimo. Evvi molto buono, che non è diſgiunto dai ſuoi difetti. Le molte collezioni fatte in diverſi tempi del Gius Romano furono più e meno ſtimate, ſecondo l'intereſſe di chi governava, e di chi difendeva le Cauſe.

(2) Io ho penſato più volte a queſta regola degli atti umani difeſa da Pufend. e da altri, e la credo aſſolutamente neceſſaria per non diſtruggere il genere umano. Gli eſſeri dotati di ragione, e capa-

a cui devono tendere ed avere ſempre rapporto le leggi poſitive, che all' intereſſe della Società ſono in obbligo di provvedere. L' attingere da i puri fonti la vera Giuriſprudenza, ed il giungere con ſicuro metodo a diſtinguerne la di lei equità e ſaviezza, non è facile impreſa. Lo ſtudio del Gius Comune deve eſſere ſenza fallo diretto a queſto ſcopo. Ma, oh quanti oh come grandi ſono gli oſtacoli, che in ciò s'oppongono! Il numero immenſo delle Romane leggi, l' oſcurità che in molte delle medeſime ſi trova, il poco ordine d'altre, la repugnanza e contradizione d' alcune, le cattive reflеſſioni degl' Interpetri, le ſofiſtiche ragioni e i verboſi comenti dei Giurisperiti Scolaſtici, e finalmente le peſſime induzioni dei Deciſioniſti(1), formano un pelago così vaſto e così tempeſtoſo, che la mente ne rimane ſpaventata, e non vi s' applica; e ſe per avventura vi s' applica, non ſa trovar la maniera, onde felicemente venirne a capo (2).

Mol-

---

capaci di agire con la medeſima, devono avere un principio per regolare le azioni, che ſaranno buone, quando tendono alla perfezione dell' agente, e biaſimevoli allorchè tendono all' imperfezione noſtra, e del noſtro ſtato. Vedaſi ciò, che ne penſa Wolfio Filoſof. Prat. Par. I.

(1) Non aveva tutto il torto quell' Autore, che opinava, che tutti coloro che hanno ſcritto *ad opportunitatem cauſſae*, foſſero i deſtruttori del vero ſenſo Legale.

(2) A queſto contribuiſce il cattivo ſtile dei Legiſti, i quali ſpeſſo *pugnant, & non docent*.

Molti, egli è vero, nei moderni tempi fortunati, nei quali gl' ingegni umani hanno fatto conoſcere di che coſa ſieno capaci, ſi ſono accinti ad agevolare e ſpianare la ſtrada per arrivare alla cognizione di queſta nobiliſſima facoltà; ma a giudizio dei dotti non ſono giunti all' ultimo grado d' una commendevole evidenza. E ciò è addivenuto, perchè alcuni ſi ſono impiegati nell' ammaſſare una gran ſerie di notizie belliſſime sì, ma non ſempre ragionate con una ſevera ed eſatta critica: molti hanno cercato di ſcorporare dal Gius Giuſtiniano numeroſe materie, e di quelle formarne i prolegomeni di lunghe opere, che erudiſcono sì, ma non inſegnano a riflettere con proprietà ſopra i dati argomenti, ed altri in fine ſi ſono laſciati traſportare o dal proprio intereſſe, che miſura la giuſtizia e la verità a ſuo modo, o dal partito di una ſcuola, ed ora di un' altra, e così non hanno prodotta quella utilità, che doveva ricavarſi ſcegliendo il meglio tra le coſe, e componendone un tal ſiſtema, che in compagnia della ragione ci conduceſſe allo ſcoprimento del vero. Sulla ſcorta dunque dei maggiori Maeſtri e dei più ſapienti Dottori noi tenteremo nuovamente una tal opera, tantopiù difficile, quanto più diffuſa e più grande; ed approfittandoci dei nobiliſſimi loro lumi, ci sforzeremo di far paleſe il vero metodo d' acquiſtare la Giuriſprudenza, che critica chiameremo, perchè faraſſi vedere in che conſiſta l' intima natura della medeſima, per quali ſtrade ella ſiaſi dilatata, a quanti ſtrani accidenti ne ſia ſtata ſoggetta, con quali mezzi ella ſi riſchiari, ſi apprenda,

e ſi abbelliſca ; e finalmente qual' uſo in eſſa debbaſi fare di quella , che chiamaſi ſcienza , oppur Filoſofia della ragione (1). Lo ſpirito analitico nel penſare , e nel rintracciare le varie parti e qualità componenti le coſe , è ſtato l' iſtrumento più confacevole , che in queſto ſecolo ha ſollevato ad un ſublimiſſimo grado di decoro le ſcienze (2) , che hanno potuto dalle Mattematiche diſcipline un' abbondante luſtro riportare. Un certo preciſo ſpirito d' Analiſi per inveſtigare nei dubbi la verità , ed uno adattato metodo geometrico per eſporre ordinatamente l' invenzione e la tela dei no-

(1) La Filoſofia razionale propone principalmente all' uomo la maniera di conoſcere gli oggetti e i loro attributi e relazioni. Ciò può eſſere di un grand' uſo nella Giuriſprudenza, in cui ſpeſſo s' intrigano i ſofiſmi di una falſa dialettica. Gli antichi Giuriſperiti erano chiamati ancora Filoſofi , i quali impiegvano bene la dialettica , e ſi ſervivano dei ſodi precetti della Filoſofia morale *Veram Philoſophiam non ſimulatam adſectantes* , ff. lib. 1. Tit. 1. de Juſt. & Jur. L. I. P. I. Hein. Ant. Rom. Tom. I.

(2) In ſimil maniera hanno ſcoperto infinite verità i più celebri Penſatori del noſtro ſecolo, che affatto ſi ſono allontanati dai chimerici ſiſtemi degli Antichi. Così il Sig. Neuton ha dimoſtrate molte cagioni ignote nella Natura , ed il Sig. Lock facendo l'analiſi dello ſpirito umano è giunto quaſi a comprendere le forze più occulte , e le infinitamente rimote proprietà del medeſimo.

noſtri raziocini, accomoderaſſi ancora alla Giuriſprudenza, e ſarà ciò, che ci dimoſtrerà la via più ſicura, per diſtinguere il valore o la ſoſtanza delle leggi, e per ſaperne fare l' applicazione ai caſi particolari. Se nel trattare queſta materia, le deboli forze m' impediranno l' ottenere un' eſito avventuroſo e propizio, almeno mi conſolerò d' aver penſato, come le ſcienze forti ſi devono unire con la Giuriſprudenza, e come in ſimil guiſa ſi poſſa liberare una tanto inſigne facoltà da quelle tacce, che le vengono date dagli Eruditi, molti dei quali malamente hanno addoſſati i vizi e i difetti degli Autori alla ſcienza medeſima (1), che ſenza dubbio è ſtata per gran tempo traſcurata e ricoperta di veli poco onorevoli per opra dell' accorto intereſſe (2), dell' inſidioſa impoſtura, e dell' oſti-

nata

---

(1) Ogni arte produce un bene, e può ancora produrre un male quando vi ſia chi ne abuſi. Ciò ſi conferma dal ſentimento di Ariſtotile. Ma queſto non è difetto di quell' arte, o facoltà. Per dire il vero i Giuriſprudenti antichi ricavavano le loro riſpoſte dai fonti della Scienza Stoica, che è ſtata ſempre di gran merito. Piaceſſe al Cielo, che Triboniano aveſſe laſciate intatte tutte le riſpoſte degli antichi! Forſe vi ſarebbero molte belle coſe di più, che averebbero riſparmiati i comenti, che hanno fatto tanto male, come oſſerva l' Hotoman. nell' Antitriboniano.

(2) *Quid non mortalia pectora cogis*
Auri ſacra fames?

Un

nata ignoranza. Io mi proteſto ſinceramente, che non mi riconoſco abile, e non ho la follìa di farmi Autore d'un nuovo metodo; ma che ſemplicemente eſaminando gli altrui penſieri, eſporrò con libertà Filoſofica le mie refleſſioni, e vedrò ſe mi rieſce di mettere in una chiara veduta quel metodo, che pretendo eſſere il più facile, il più ſicuro, ed il più vantaggioſo. Almeno non ſarà poco l'aver tentato di dimoſtrarlo (1); eſſendo che *in magnis voluiſſe ſatis eſt*.

Chiunque ſi pone in penſiero di proporre ad altri una ſtrada, che ſenza rupi e ſenza ſcogli conduca al bel poſſeſſo d'una pregevole diſciplina, commetterebbe gran fallo, ſe tralaſciaſſe di ricercar-

---

Un gran ſentimento diſſe il Poeta, che può adattarſi al caſo noſtro. Tutti i Tribunali, ſono ſtati ſottopoſti all'avara cabala dei Legiſti, onde quel Greco Oratore chiamò i Giudici Dorofagi: e di qui ne venne un gran danno per la Giurisprudenza.

(1) E' ſempre degno di lode, o almeno compatibile chi ſi affatica intorno alla Giuſtizia, che è come avverte Platone il fondamento della Repubblica. Un Cittadino amante del Giuſto coſtituiſce una parte della Rep. ma non ſempre la coſtituiſce un potente ed un ricco. E' vero il detto che „ *Firmanda Reſp. non armis modo, ſed quod multo maius, multoque aſperius eſt, bonis pacis artibus*. Vedaſi l'Opera del dottiſſimo Loccenio de Ord. Repub.

carne il più interno cominciamento. La natura delle cose deve ſtabilirſi nella più luminoſa chiarezza, perchè ſi poſſa affermare di loro quel tanto, che il vero merito e l'intimo peſo richiede. Su tal reflesſo mi farò gloria d'imitare la condotta del ſapientiſſimo Tullio (1), che volendo delle Leggi favellare, cominciò il ſuo dotto diſcorſo dall'inveſtigare la natura dell'uomo, per la cui felice calma le ſacre coſtituzioni del governo s'inſtituirono. La Giuriſprudenza, comecchè per l'umano congreſſo deſtinata, non può non riconoſcere la ſua prima ſorgente dalla umana natura (1).

L'uo-

---

(1) Dirò con Cicerone „ *Quaeramus ii sdem de rebus aliquid uberius, quam forenſis uſus deſiderat*. Lib. I. de Leg. In fatti queſta è la maniera per conoſcere la vera critica Giuriſprudenza „ *Nam ſic habetote nullo in genere diſputandi magis honeſta pateſieri, quam quid ſit homini natura tributum, quantam vim rerum optimarum mens humana contineat, cuius muneris colendi, efficiendique cauſſa nati, & in lucem editi ſumus, quae ſit coniunctio hominum, quae naturalis ſocietas inter ipſos; his enim explicatis, fons legum & Juris inveniri poteſt*. Cic. lib. I. de Leg.

(2) Che ſe alcuno dei Giuriſperiti forenſi mi opporrà, che da troppo alto ſcopo io comincio ad ordire il mio diſegno, potrò col ſempre inſigne Tullio riſpondere. *Quamobrem quo me vocas? Aut quid hortaris, ut libellos conficiam de ſtillicidio-*

L' uomo in fatti ſa unirſi a tale, che ſi ſcorge nato per la giuſtizia, e per la ſoggezione. Ed eccone le cagioni, che dal fondo dell' umano ſpirito ne ſcaturiſcono (1).

Ogn' eſſere penſante, capace di operare con ragione ha un' interno conoſcimento della propria eſiſtenza (2) Egli può dire aſſolutamente; io produco dei moti, io acquiſto una ſerie d' idee, io le congiungo inſieme, io le divido, io n' eſamino il valore, io formo dalle medeſime un numero di giudizi, dai quali coſtituiſco le diverſe propoſizioni, che ſervono di baſe, e di fondamento ai raziocini. Queſto eſſere che poſſiede in ſe ſteſſo sì nobile facoltà, e conoſce di poſſederla, ſe ſi accinga

---

cidiorum, ac de parietum iure? Aut ut ſtipulationum, & Judiciorum formulas componam? Quae, & conſcripta ſunt a multis diligenter, & ſunt humiliora quam illa, quae a vobis expectari puto. Cic. lib. I. de Leg.

(1) Dunque con tutta ragione ,, *Conſtituendi vero Juris ab illa ſumma lege capiamus exordium, quae ſaeculis compluribus ante nata eſt, quam ſcripta lex ulla, aut quam omnino Civitas conſtituta.* Cic. lib. I. de Leg.

(2) Suppongaſi, che l' uomo foſſe poſto fuori d' ogni ſocietà, tuttavia ſarebbe da per ſe ſteſſo idoneo a fare una ſimile induzione, che naſcerebbe dalla ſola idea di ſua natura. Tutti i ſenſi, che ſecondo i Filoſofi ſono i mezzi delle cognizioni, partorirebbero al medeſimo un gran vantaggio,

ga ad esaminare le sue potenze, ei vede tosto, che tutte sono intese a conoscere un vero necessario infallibilmente per l'animo umano, acciò l'errore non lo traporti lontano da quelle pure e semplici nozioni, che appagano l'intelletto, e lo pongono in un sereno stato di calma (1). Di qui è, che tutte l'idee composte, che derivano da oggetti di molte e varie parti complicati, agitano maggiormente lo spirito (2), che s'affanna, e si assottiglia per sviluppare il composto, e per poter fermarsi in esso con sicurezza nemica di frode e di inganno. Simili attributi primari dello spirito, che sa desistere, e conosce in parte le forze del suo pensare, non possono essere se non diretti a un certo

(1) Io penso, parlando da Filosofo, che le prime idee e i primi affetti, che si risvegliano in noi, derivino dal conoscere e sentire una verità primitiva, che ci mostra, che ogni qualvolta esistiamo, abbiamo gius di mantenere la nostra esistenza, perchè come un bene la ravvisiamo. Certamente un' infante ama tuttociò, che lo consola, e teme, e tiene da se lungi per quanto egli può ogni oggetto, che lo tormenta.

(2) V. Lock. lib. 2. Si può credere, che dalle idee composte, che spesso sono inadequate, abbiano la sorgente moltissimi errori, e falli umani. Non sembra improbabile, che l' idea delle Verità morali, posto l' uomo nel semplice stato naturale, sia meno composta dell' altre: e però è più facile, che la mente la comprenda.

fine (1). Chi conoſce di eſiſtere, conoſce ch' egli è una qualche coſa, che ha un motivo, che rende commendevole, utile, e bella la propria eſiſtenza. Una ſimil nozione riſveglia in lui l' idea d' un diritto, per cui egli deve impiegare il ſuo appetito, la ſua volontà, il ſuo vigore per conſervare il ſuo eſſere, e difenderlo dagl' inſulti di qualunque nemico che violento tentaſſe o di diſtruggerlo, o di offenderlo. Conoſcendo inoltre un tal' eſſere la ſua poca fortezza, che non ha in ſe la ragione ſufficiente della propria eſiſtenza, vede che da altri Enti egli è derivato, e per ſimil via giunge a confeſſare eſſervi un' Ente neceſſario, che ha la ragione della ſua eſiſtenza in ſe medeſimo (2), e che

---

(1) Ogni coſa s' indirizza al ſuo fine, come inſegna Ariſtotile a Nicomaco; e il ſommo bene è il fine dell' azioni umane, e della Scienza civile. *Si igitur agendarum rerum finis aliquis eſt, quem propter ipſum, & propter quem alia volumus, neque omnia ob aliud eligimus (in infinitum enim ita fieret progreſſus, vanuſque, & inanis appetitus noſter eſſet) perſpicuum eſt eum, ſummum bonum, atque optimum futurum.* Lib. I. Moral. cap. 2. Dunque il primo vero inveſtigabile dall' uomo ſarà un vero morale.

(2) Per un ſentiero non diverſo s' incamminarono il Sig. Wolfio, e i Leinniziani, per dimoſtrare l' eſiſtenza d' una Cauſa intelligente ed eterna, e in ciò non ſi diſcoſtarono molto dal metodo degli

che eterno, immateriale, ſapientiſſimo, ed onnipotente, d'ogni perfezione ripieno ha creati gli altri eſſeri di una certa particolare coſtituzione, conforme alla loro natura, che penſa, intende, e vuole tuttociò, che è di lei proprio, e che può in qualche maniera conferire a mantenerla e renderla migliore (1). Tali devono eſſere le prime maſſime di verità, che ſi preſentano all'anima, la quale eſſendo in neceſſità di reſtare da ſe ſteſſa perſuaſa della divina eſiſtenza, non può, non renderle omaggio e venerazione. Ed ecco il primo fonte della religioſa pietà degli uomini (2). E vedendo intanto la

---

degli antichi Filoſofi. Vedaſi Wolf. Teol. Natur. Tom. I. Cap. I. e ſeg.

(1) Iddio perfettiſſimo Creatore libero ha voluto formare il Mondo, e gli Eſſeri tutti, come più gli piaceva: la ſua volontà è la ſola ragione del ſuo operare; onde provaſi eſſer l'uomo deſtinato alla ſocietà, perchè Iddio l'ha fatto uniforme alla medeſima. Così ſpiega Grozio il fonte del Gius Naturale. *Illud ipſum naturale Jus, quamquam ex principiis homini internis profluit, Deo tamen adſcribi merito poteſt, quia ut talia principia in nobis exiſterent ipſe voluit.* Prefat. de Jur. Bell. & Pac.

(2) Infinite ſono le prove dell'Eſiſtenza di Dio. L'inerzia della materia, e la di lei contingente natura infallibilmente lo moſtrano. La miſura, la proporzione di tante ſoſtanze diverſe, che

mente di aver una forza, che ſi affatica per imparare ed apprendere le varie coſe che poſſono ſervire a conſervarci e renderci felici, ella comincia a ſentirſi coſtretta ad ammettere certi doveri in riguardo a ſe ed ai ſuoi ſimili, nei quali l'umano intendimento ſi appaga, e gli confeſſa come affatto propri per il fine primario dell'uomo. Gran parte dunque ſi ſcorge avere l'intelletto nel procacciare all'individuo quella porzione di felicità, che tutta naſce dalla ſcelta di quegli oggetti, che ſono di loro natura atti a riſvegliare in noi l'idea d'un bene, che appreſo e conſiderato come tale dall'anima, non può non riſvegliare nella medeſima impreſſioni di gioia, e di contento. Le tante e moltiplici determinazioni del volere, o non volere, ſono ſemplici azioni inter-

---

che con ordine eterno ſi muovono, tolgono ogni dubbio. E poi, *Signatum eſt ſuper nos lumen vultus tui Domine*. L'anima noſtra non può non confeſſare queſta Verità. La Natura il Cielo ed ogni coſa

Sciolgono Inni di laude al gran Fattore.

Coeli enarrant gloriam Dei. Il Caſo, il Fato, la materia eterna ſono nomi vani, e parto dell'empietà: mentre

Lucentemque globum Lunae, Titaniaque aſtra
Spiritus intus alit ,, Non nel ſenſo puramente Platonico, ma Cattolico.

interne (1), che hanno la loro ſorgente negl' atti interni della potenza intellettuale, che ſtando tutta applicata a una poſitiva conſiderazione, rappreſenta altrui ciò, che è realmente buono, o che porta in ſe le ingannatrici apparenze di una mentita bontà. Dalle quali coſe ſe ne deduce, che eſſendo tre le operazioni intellettuali, cioè la nozione, il giudizio, ed il raziocinio, duopo fa aſſolutamente, che ſia giuſta la nozione dell' oggetto, che apprendeſi; che ſia vero il giudizio, che ſe ne forma, e propria la conſeguenza, che ſe ne tira. Ma ſiccome l' ingegno umano ravviſa poche propoſizioni, che ſieno ſicure (2), e delle quali egli abbia una chiara e ſemplice idea, ne naſce che nel Vortice immenſo dell' umane tenebre geme ſovente, inciampa, ſi perde, e s' inganna. Ella è però coſa certa per coloro i quali la mente umana colla maeſtra eſperienza eſaminarono, che in quelle nozioni riſguardanti il noſtro vivere, e la conſervazione del noſtro eſſere, l' intelletto vi ſi porta con un certo impeto di natura (3), che non

(1) I noſtri Teologi chiamano perciò la Volontà una potenza cieca, che ſegue il lume, che le viene dall' intelletto.

(2) Per formare giuſte propoſizioni, è duopo definire la natura delle coſe. Le vere ed eſatte definizioni ſono molto difficili. V. Wol. Log.

(3) Un' agente che può ſcegliere, e non ſcegliere, e che può determinarſi per una parte, o

per

ſa abbracciare, ſe non tutto quello, che a ſimil fine conduce. Dunque le accennate nozioni, come provenienti da un fonte onninamente proprio della facoltà conoſcitiva, devono le prime preſentarſi all' anima, che vede ſeco congiunti anco i moti corporei, che s' indirizzano a queſto ſcopo (1). Dunque l' intelletto di ciaſcun' uomo non deve ſoffrir gran pena nell' acquiſtare certe primarie verità, le quali benchè poche e materiali, ſervono a farli vedere certe naturali inclinazioni e tendenze, per cui ei viene continuamente portato a voler' eſſer felice, d' onde depende a mio credere ogni umana perfezione. Laonde egli è un effetto non remoto dagl' intrinſeci neceſſari attributi dello ſpirito umano il tender ſempre e prima di ogn' altra coſa a quei gradi di vero, che la vita attiva riſguardano, nei quali, ſiccome camminaſi con un principio, che riduce gli oggetti all' idea di un bene e di una felicità, che il ſommo Autore e regolatore dell' univerſo ha voluto, che

noi

---

per l' altra deve operare per un motivo, che è la cagione determinante delle azioni umane. Queſto ſarà ſempre conforme alla ſua Natura ec.

(1) Tanto i moti del corpo, quanto i penſieri e le operazioni dell' anima hanno per oggetto un qualche fine. Le azioni naturali tendono alla perfezione del corpo, e le azioni libere alla perfezione dell' anima, e conſeguentemente del corpo inſieme. Il Sig. Wolfio oſſerva molte coſe intorno a queſto particolare.

noi ci procacciassimo qual ricco tesoro, formandoci di una tal simetria, che lo richiede, lo cerca, e lo abbraccia, evvi, penso io, meno luogo allo Scetticismo, che nell' altre Scienze. Ed in realtà qualunque volta io mi son messo a considerare il pregio di quelle, che Scienze dagli uomini si chiamano, non ho potuto fare a meno di non compiangere la debolezza del nostro spirito, che si affatica si sconvolge e stenta per arrivare a scoprire qualche vero in moltissime materie, che non hanno dati certi e principj sicuri; onde è, che quando egli si crede giunto al sospirato scioglimento della difficoltà, ecco che ne nascono mille nuove (1), ecco che maggiormente s' imbroglia il nodo, e non si trova onde appagare le nostre più diligenti premure. Ed in fatti prescindendo

(1) V. il libro della debolezza dello spirito umano. Il Pirronismo è un sistema, che ritiene le sue tacce, ma che spesse volte pone il freno all' orgoglio di coloro, che credono d' essere i custodi della Verità,

Vel quia turpe putant parere minoribus, & quae
Imberbes didicere, senes perdenda fateri.

Il sistema Pirronico non si è introdotto finora nelle Mattematiche perchè queste non interessano il nostro vivere morale. Se fosse altrimenti, io penso, che la malizia umana vi averebbe meditato.

dalle Sante Dottrine rivelate (1), che infallibili e ſicuriſſime ſono, noi non poſſiamo francamente aſſicurarci dell' Evidenza in alcun' altra facoltà (eccettuandone però le mattematiche diſcipline). Poichè ci ſentiamo ſpeſſiſſimo moſſi da diverſe idee contrarie tra loro, e coſtretti a formare ſopra una coſa medeſima differenti giudizi, ſecondo che la varietà delle ragioni più o meno ci muove. La (2) Filoſofia con tanti ſuoi ſiſtemi, la Medicina, gran parte dell' Iſtorie, e ſpecialmente la tanto decantata Antiquaria, ce lo dimoſtrano. Chi è che in ciò ne poſſa avere un' evidente dimoſtrazione? Se le Scienze, come nobiliſſime, ſi venerano e ſi coltivano, perchè ci guidano alla ſcoperta del vero, chi non riguarderà come coſa affatto divina la Giuriſprudenza? Nell' altre Scienze è malagevole aſſaiſſimo ſcoprire il vero, e in queſta facilmente ſi dimo-

---

(1) I libri Sacri chiudono in ſe tanta divina bellezza, che può confondere qualunque nemico della Religione.

(2) *Queritae quos agitet mundi labor: at mihi ſemper*
Tu quaecumque moves tam crebros cauſſa meatus
Ut ſuperi voluere late: Si può dire quello che ſcriſſe Lucano intorno al fluſſo e refluſſo del Mare. La Natura per lo più ci è occulta, o ci ſi moſtra ſoltanto nelle parti più groſſolane e più rozze.

dimoſtra (1). Nell' altre quand' anche ſi diſcopra, egli è un vero ſpeculativo, e che ſerve ſpeſſo di inutile paſcolo all' intelletto; e in queſta egli è un vero pratico, che inſtruiſce le volontà, e la muove con miſura a governare rettamente le proprie azioni. Nè ſi creda la Giuriſprudenza ſoggetta all' incertezza dell'altre diſcipline. Concioſiachè baſta che ſi faccia qualche oſſervazione ſopra il fonte d' onde ella deriva, che è la noſtra natura medeſima, e nello ſtato in cui ſiamo conoſceremo, che la Sapienza eterna, che ci volle eſſeri felici, ci meſſe anco a portata di conoſcere ſubito quelle vie, che alla ſincera e pura felicità poſſono chiunque condurre.

Egli è un gran dire, che gli ſpiriti forti e penetranti, che penſano di governare a loro talento l' ordine dell' infinite produzioni (2), ſtentino tal-

(1) V. Barbeyrac nella Prefazione a Pufend. Dalle Teorie da noi ſopra collocate ſi può confermare queſta propoſizione. Anzi io non dubito d' avanzare più oltre di Barbeyrac la mia ſentenza, e crederei che le prime nozioni e i primi veri della Morale ſieno più certi e ſicuri dei principj di qualunque altra ſcienza.

(2) Io ſono di contrario parere a Barbeyrac, e credo che ſia qualche volta più difficile alla gente di Lettere, che al baſſo popolo il far gran progreſſi nelle cognizioni Morali. I Filoſofi ſovente coſtituiſcono un Mondo da ſe, e danno i nomi alle

talvolta a ravviſare quello, che ogn' uomo colle pure forze di natura conoſce; cioè, che vi ſono certi doveri, che debbono eſſere oſſervati, e in riguardo a Dio, e in riguardo a noi, e ai noſtri ſimili, e che l' oſſervanza di queſti doveri è un bene vivo e reale, che diramaſi per diverſi atti, che virtù poſſono chiamarſi. Siccome è certo il principio, che ci muove a perfezionare il noſtro ſtato col renderlo felice, perchè lo ſentiamo, e lo proviamo in noi; così deve eſſervi un mezzo certo ed infallibile, che l' anima ſicuramente governi. Una ſufficiente ragione, che moſtra il perchè l' uomo ſia ſtato formato più in una maniera, che in un altra, fa ancora paleſe la cagione per cui le azioni più in un modo, che in un altro devano eſercitarſi. Mi par fuori di dubbio, che ſi ravviſino in noi fino dai primi momenti del noſtro naſcere alcuni aſſoluti impulſi, che dolcemente ci invitano al pronto ricevimento di quegli oggetti, dei quali ne abbiamo una ſenſibile e grata idea, che à vigore di produrre nella mente noſtra un godimento (1) aggradevole, e più che ſi può coſtante: e per

---

alle coſe, come vogliono, e il più delle volte ſi abbandonano all' incertezza. Il popolo ſi regola più coi ſemi di Natura. In fatti io noto, che infiniti abuſi ſono nati dai ſavi, che governavano, e che formavano i ſiſtemi delle Repubbliche.

(1) Il piacere ed il dolore ſono il fonte delle umane operazioni. Vedaſi Lock lib. 2. cap. 2.

Un

per lo contrario mi par cosa certa, che l'anime trovi e conosca in se robusti e possenti stimoli, che vivamente l'allontanano da quegli oggetti, i quali o di loro natura, o a causa delle circostanze e dei mezzi, possono arrecare all'anima ingrato dispiacimento e rammarico, come appunto sono tutte le azioni, che alla vera non offuscata ragione e all'interno moto di coscienza contrarie si scorgono. Questo istesso principio, che può farci felici, tali ci vuole senza pregiudizio della felicità altrui; altrimenti ei non ci farebbe felici, ma miseri, ma compassionevoli, ma soggetti ad ogni classe di mali. Imperocchè qual'orrore, qual tempesta apportatrice di morte non si risveglierebbe sopra questo palustre globo, se avesse il genere umano la libera facoltà di vivere a suo talento, andando dietro all'ardore di quelle superbe brame, che lo portano a sacrificare il tutto all' orgoglioso suo fasto? Mi sembra di veder l'uomo, che camminando a seconda della torbida piena dei suoi desiderj, pensi di aver diritto sovra qualunque cosa, e perciò distrugga, atterri, inceneriscа chiunque allo smoderato appetito s'oppone, Egli, che dalla natura ricevè un'innata tendenza al piacere,

---

Un tal sistema, che è preso dalla vecchia Filosofia, chiede d'essere limitato con certe regole, che costituiscono la ragione conforme alla legge, e perciò padrona dei tumultuanti affetti, che talora si appagano della sola apparenza, di dove deriva la comune miseria ec.

cere, cosa non tenterà per ottenerlo? Tutto certamente. Il suo bisogno è grande, il suo desiderio inquieto ambizioso e smisurato. Non farà più uso della ragione, prenderà un'oggetto per un altro, confonderà le azioni, e finalmente quando egli deve essere una parte d'un tutto ben'ordinato, sconvolgerà il tutto per sottoporlo ad una infinitamente piccola parte. L'ordine delle cose, ed in specie le qualità del nostro composto fanno vedere, che noi non possiamo ottenere la nota felicità senza l'aiuto d'altri oggetti. Gli uomini potrebbero affatto turbarla e distruggerla essendo nemici. Dunque egli è duopo vivere con loro in amistà di contento, osservando in tutto le leggi sociali, mercè di cui le umane calamità si rendono comportabili, e s'adempiono quei fini, a cui ogni essere tende per suprema santissima direzione del Creatore(1). L'umano intendimento si appaga di questo interno principio, e lo considera come una legge stabilita da Dio, che ha voluto, che l'uomo fosse sottoposto ad una eterna costituzione, con cui egli nel formare il genere umano di una tale determinata natura, lo messe in necessità di cono-

(1) Se la Natura vuole, che si operi per un motivo, e questo motivo tende alla nostra felicità, dovrà sempre la volontà umana scegliere il maggior bene: *Maius vero bonum magis expetendum est. Itaque foelicitas cum agendorum finis sit perfectum quoddam, ac sufficiens videtur.* Arist. Moral. lib. 1.° cap. 7.

conoſcere, che tutte quelle azioni, che non ſi conformano alla ſovrana regola eterna (1), e che non ſono proporzionali a quella, ſono tanti vizzi, che meritano pena e gaſtigo, perchè repugnanti alla privata ed alla generale felicità. Ciò poſto, chiaramente ſi vede, che ſebbene le circoſtanze, in cui deve

---

(1) Che vi debba eſſere queſta regola non può dubitarſi. La ſovrana infinita Intelligenza ha creato tuttociò ch' eſiſte, come più le piaceva. Ogni eſſere adempie il fine preſcritto da Dio. Le creature inanimate ſeguitano coſtantemente la legge dei moti naturali. Tutte le produzioni ſi fanno con un determinato e preciſo ordine. Gli animali bruti operano ſecondo gl' impulſi della loro macchina. Tutto in ſomma ſegue le tracce inalterabili d' una Cauſa movente. Dunque anco l' uomo doverà operare ſecondo le qualità e i caratteri, che alla ſua natura convengono. Egli è dotato di ragione, egli ha tali attributi, che fanno conoſcere eſſere egli nato per la Società. Dunque tuttociò, che ſarà contrario alla vera ragione, ſarà un difetto; tuttociò, che repugnerà alla conſervazione della Società, ſarà un fallo, ſarà una colpa. Dunque la Religione, la fedeltà, la gratitudine, la pietà ſono Virtù morali, che hanno gli ſtabili principj nell' umana Natura. Dunque Dio creando l' uomo tal quale egli è, lo volle ſoggetto a certi doveri, che neſſuno può ignorare, perchè fondati ſu i moti del noſtro cuore.

deve agire ogn' uomo, ſieno variabili ed incerte (1); non ſe ne può quindi dedurre come altri ha fatto per concluſione, che ancora la bontà e la reità degli atti è incerta e inſuſſiſtente; poichè ciò non fa, che non ſi dieno principj certi d'equità, cui deveſi avere ſempre ricorſo nelle occaſioni particolari.

Baſta, che l'uomo abbia una interna conoſcenza d'una certa regola di proporzione, che naſce da un motivo figliuolo della ragione (2), che rende

---

(1) V. Pufend. Tom. I. lib. 1. cap. 2. Caſo che molte leggi ſieno ſoltanto probabili, ed anco incerte, ed ingiuſte, non ſi potrà dire, dunque non ſi dà Giuſtizia, dunque non ſi dà mal morale, o ben morale. L'argomento non corre. Sarebbe un troppo pretendere, che l'uomo foſſe ſempre sì certo dell'interna bontà delle ſue operazioni.

(2) La ragione è quella nobile prerogativa, che diſtinguendo l'uomo dagli altri animali, deve ancora nobilitare le di lui azioni. Sono ſtati ſpeſſo conformi i Filoſofi ed i Teologi nel favellare. Non poſſo fare a meno di non riportare un paſſo di San Tommaſo: *Inter coetera autem rationalis Creatura excellentiori quodam modo divinae Providentiae ſubiacet, in quantum & ipſa fit providentiae particeps ſibi ipſi & aliis providens. Unde in ipſa participatur ratio aeterna, per quam habet rationalem inclinationem ad debitum actum, & finem. Et talis participatio Legis aeternae in rationali Creatura lex naturalis dicitur.* S. Tom. Prim.

de un oggetto preferibile ad un altro, per poter dire, che ſecondo che le ſue azioni ſono conformi o difformi a queſta regola, poſſon dirſi o buone, o ree, o degne di premio o di pena. Iddio che creò l'uomo col dono della libertà (1), e lo fece atto ad eſſer felice, non lo avrebbe laſciato all'arbitrio di ſe ſteſſo, ſenza dargli un principio, che diſcopriſſe la differenza dell'azioni. In fatti ogn'uomo conoſce, anco ſenza la prevenzione della legge, che non è l'iſteſſo l'uccidere un ſuo ſimile e disfarlo, che il compartirgli un benefizio e ſoccorrerlo; che non è la medeſima coſa il mantenere un patto, che il fare uno ſpergiuro; e così an-

---

Prim. Sec. Quaeſt. 91. Art. 2. Di qui ſi vede quanto è ingiuſta la definizione, che del Gius naturale danno i Legiſti. *Jus naturale eſt quod Natura omnia animalia docuit.*

(1) Strepitino pure Hobbes e Colleins con vane ed empie declamazioni, chè nulla concludono i loro diſcorſi contro l'umana libertà. In fatti ognuno prova in ſe, che l'anima ha la libertà di fare alcune azioni, le quali aſſolutamente dependono dalla ſcelta che ne fa la medeſima, come il voler piuttoſto imparare la Muſica, che la Geometria; il voler conoſcere un oggetto più, che un'altro. Ciò ſolamente accade, perchè l'anima così vuole, e di queſta ſua volontà e non volontà non vi è altra ragione ſufficiente, che quella della ſua libertà. Tutto queſto io dimoſtro ampiamente in alcune mie lettere ſopra la libertà dell'uomo, ec.

andate discorrendo. Evvi dunque una ragione della differenza (1) : e questa principalmente dalla natura dell' agente dobbiamo repetere: dunque la legge di Natura stabilisce certi doveri, che si possono ravvisare da qualunque uomo, perchè corrispondenti al di lui essere ragionevole e sociabile. Così credo, che cominciassero a formarsi tutte le Società; e su questi fondamenti la vera Giurisprudenza di qualunque governo dovette collocarsi. Le leg-

(1) Di questa abbiamo avvertito averne idea gli uomini se fanno reflessione alla propria coscienza. Iddio, come ottimo Autore benefico vuole, che l' uomo diriga le sue operazioni non meno alla perfezione di se e del suo stato, quanto ancora alla perfezione degli altri finchè a lui è possibile. V. Wolf. Teol. Nat. p. 1. §. 989. Se l' uomo non avesse in se regola alcuna, e potesse fare lecitamente turtociò che gli piace, non adempirebbe il fine inteso e voluto dalla prima sapientissima Causa; anzi coll' uso di una smoderata facoltà d'operare produrrebbe un fine contrario. Di qui può repetersi il fonte di molti doveri, che la mente umana distingue. O si voglia, o non si voglia, la ragione in noi esiste. Ella tende a scegliere il migliore tra gli oggetti, e non potrebbe farlo nel sistema dei libertini. *Quod autem ratione actum sit, id officium appellamus*: si dirà loro con Cicerone de Off.

leggi positive (2), che formano il compleſſo della medeſima, ſono deſtinate ad incamminarſi a queſto ſcopo, come tante linee al centro. Siccome i pregiudizi, dei quali in gran copia ſi riempie la noſtra mente, e ſiccome le falſe percezioni, a cui ella è ſottopoſta, la tengono lontana dal riconoſcere ciò, che in realtà conviene alla ragionevole natura; così ne accade, che ella non oſſerva i doveri del giuſto, e ſi forma certi idoli di piacere, che poſſono dirſi figliuoli di un materiale errore, onde ella s'imbeve, non eſaminando bene il valore degli oggetti, e non contemplando la coerenza, che eglino mantengono, con quel principio di verità da noi ſtabilito. Quindi eſſendo alterate le regole dell' equità, fu duopo il ridurre a leggi ſcritte tutto quello, che per una ſucceſſiva tradizione eraſi potuto ſempre conſervare di famiglia in famiglia, di paeſe in paeſe, e di ſocietà in ſocietà. Non credo, che vi poſſa eſſere chi ſia per reputare ſuperflua coſa l'avere io eſaminata la natura del Gius da i più alti principj, che ſi partono dall' iſteſſa natura dell'uomo, mentre che eſſendone egli il ſoggetto, dovevaſi per ogni giuſto titolo inveſtigare a fondo l'origine di quelle leggi, che non dall'educazione (2), o dall'arbitrio, e violenza

(1) Le leggi poſitive in ſenſo noſtro ſi dicono quelle, che ſono ſtate poſte dagli uomini, cioè o dal Principe, o da altra ſuprema Poteſtà, ec.

(2) *Atqui ſi natura confirmatum jus non erit vir-*

altrui dependerono, ma unicamente nacquero dalla ragione e dalla brama impreſſa nell' animo umano di farſi lieto e beato. Deve dunque ſu queſta norma eſſere fondata la vera Giuriſprudenza, che può definirſi *una facoltà per cui s' inſegna, e ſi preſcrive la maniera onde l' uomo poſſa in ſocietà vivere tranquillamente*. Queſta tranquillità reale, permanente, ed univerſale, deve eſſere il frutto del-

---

virtutes omnes tollentur: ubi enim liberalitas, ubi Patriae charitas, ubi pietas, ubi aut benemerendi de altero, aut referendae gratiae voluntas poterit eſiſtere? Nam haec naſcuntur ex eo, quod natura propenſi ſumus ad diligendos homines, quod fundamentum Juris eſt. Neque ſolum in homines obſequia, ſed etiam in Deos ceremoniae, religioneſque tolluntur, quas non metu, ſed ea coniunctione, quae eſt homini cum Deo conſervandas puto. Quod ſi populorum juſſis, ſi Principum decretis, ſi ſententiis Judicum jura conſtituerentur, jus eſſet latrocinari, jus adulterare, jus teſtamenta falſa ſupponere, ſi haec ſuffragiis, aut ſcitis multitudinis probarentur. Quae ſi tanta potentia eſt ſtultorum ſententiis, atque juſſis, ut eorum ſuffragiis rerum natura vertatur; cur non ſanciunt ut quae mala, perniciosaque ſunt, habeantur pro bonis, ac ſalutaribus? Aut cum jus ex iniuria lex facere poſſit, bonum eadem facere non poſſit ex malo? Cic. de leg. lib. I. Oh quanti ſentimenti di Verità, capaci di confondere la ſuperbia dei preteſi ſpiriti forti!

delle leggi. Chiunque ottimamente vede quanto importi il ricavare le medeſime da un fonte chiaro e tranquillo, che ſia padre alimentatore del pubblico bene (1). E queſto è il perchè noi abbiamo ricercata la natura, le forze, e le inclinazioni dell'animo noſtro, per norma e per vantaggio di cui qualunque legge fu promulgata dai Governatori, che non averebbero ottenuto il loro intento, ſe coſa affatto aliena e repugnante all'umana natura propoſta aveſſero (2), per quella ragione avvertita ſopra, la quale ſpinge l'uomo a fuggire ogni oggetto, che imperfetto ed infelice potrebbe renderlo. Per un fine dunque vero naturale e intrinſecamente proprio di noi è ſtata ritrovata la Giuriſprudenza appreſſo tutte le nazioni, quantunque le ſtrade da lei

(1) Le diverſe leggi in ogni Società furono fatte per dar provvedimento ai caſi particolari, ed alle differenze del popolo. Il fine però fu ſempre coerente all'utilità del medeſimo. Gli uomini con facilità dovevano ſottometterſi a quelle regole, che conducevano la mente al diſegno della Natura.

(2) Il perchè trovaſi eſpreſſo chiaramente in Cicerone Lib. II. de leg. *Conſtat profecto ad ſalutem civium civitatumque incolumitatem, vitamque omnium quietam & beatam conditas eſſe leges, eoſque qui primum huiuſmodi ſcita ſanxerunt populis oſtendiſſe, ea ſe ſcripturos, atque laturos, quibus illi aſcriptis ſuſceptiſque honeſte, beateque viverent; quaſque ita compoſita, ſanctaque eſſent, eas leges videlicet nominarunt.*

battute, non ſieno ſtate ſempre eque e plauſibili. Tutti però convennero, che queſto diritto, o ſcienza, ha per ſuo principale obietto la felicità comune. Abbiſogna, che lo ſpirito umano non ſia preoccupato dall' errore acciò poſſa incamminarſi per il giuſto e non fallace ſentiero. Dalle coſe accennate fin qui poſſiamo rintracciare qual ſia il proprio carattere della noſtra ſcienza, che ci vuole ad ogni coſto felici, coll' oſſervanza dei doveri naturali, divini, ed umani (1). I Latini Maeſtri, che ben ſapevano il fondo di queſte materie, la definirono, *Divinarum, atque humanarum rerum notitia, iuſti atque iniuſti ſcientia*: volendo con ciò dire, che ſiccome le coſe, che partoriſcono la felicità dell' uomo, in due modi ſono indirizzate al comodo dell' iſteſſo, cioè o per mezzo della Religione, che promette una ricompenſa preſente e futura agli oſſervatori della legge, o per mezzo del governo umano, che ſtabiliſce l'eſterna polizia dei Cittadini, dalla quale ſincera ſcienza depende la nozio-

(1) La giuſtizia fu riſguardata dai Filoſofi come il compleſſo di tutte le Virtù. Io per giuſto operare intendo l'oſſervanza di tutte le leggi „ *Juſtitia nihil aliud eſt, quam omnium mandatorum plena cuſtodia*; ſcriſſe il Griſoſtomo Hom. 12. in Math. V. S. Ambrog. lib. 1. de Offic. *Juſtitia eſt Virtus, quae ſua cuique diſtribuit*. I Padri della Chieſa ſapevano egregiamente la vera Morale a diſpetto di Barbeyrac, che ammaſſa contro loro tante ingiuſte e maligne invettive.

zione del giuſto e dell' ingiuſto, che viene a ſtabilire l' umana beatitudine, per queſto la Giurisprudenza deve racchiudere un' eſatta notizia di queſt' iſteſſe coſe, che ſono divine quando riſguardano la religione, ed umane quando riſguardano l' uomo sì in particolare, come in generale (1). A torto quindi alcuni ſeveri critici (2) hanno cenſurata la ſopraddetta definizione, come troppo ſeparata dal ſoggetto, e fuori di proporzione. Se eglino però ſi foſſero bene internati nel meditarla, non averebbero avanzata la loro inſuſſiſtente cenſura.

Sonovi (3) dunque i principj morali, ſonovi i

 prin-

---

(1) Tuttociò è conforme alle qualità dello ſpirito umano, che ritiene in ſe del divino, come oſſerva Lattanzio. *Quis tam indoctus eſt ut neſciat, quis tam imprudens, ut non ſentiat aliquid ineſſe in homine divini?* E' falſa però ed erronea l' opinione di Carneade, che riguardava la ſola privata utilità, come madre della giuſtizia. Machiavello rinnovò queſto empio ſiſtema, ma ſenza ragione, mentre la giuſtizia à un' oggetto più nobile, più degno, e più coſtante.

(2) Murat. lib. Dei difetti della Giuriſ. V. Rapol. nella riſpoſta.

(3) Il Sig. Locke aſſerì, che la Morale ſi può dimoſtrare come la Geometria. V. l' Opera dell' Intendimento umano. Il Sig. Leibnitz, ed il Sig. Wolfio furono ancor eſſi di queſta opinione. V. Wol. Filoſ. Prat.

principj del giuſto, e queſti hanno una neceſſeria eſiſtenza con noi, e ſopra queſti devono fondarſi le poſitive leggi, che hanno ſempre in mira il bene univerſale della Società, abbenchè poſſa darſi alcun caſo, che una legge poſitiva non provveda all'intereſſe d'una qualche privata perſona: ſarebbe impoſſibile l'ottener queſto (1). Il legislatore nelle ſue determinazioni, non può aver preſenti tutte le circoſtanze e tutti i caſi, perciò egli ſi governa con un idea d'equità generale, che in qualche occaſione può ancora far variare la legge poſitiva. La forza dei tempi, e delle circoſtanze, e tutto quello, che richiede la razionale equità in qualche punto particolare, deve eſſere conſiderato dalla ſaviezza del Giuriſperito, che ha da fare l'applicazione dei principj generali a i caſi par-

(1) V. Pufend. Lib. I. Cap. 2. Barbeyrac in Not. Gli antichi Giureconſulti diſſero l'iſteſſo. *Quoniam lex nequit, quod optimum omnibus eſt, & iuſtiſſimum ſincere cumprehendendo ſemper ita, ut opere precium eſt praecipere; quando hominum, actionumque diſſimilitudo, inſtabiliſque rerum humanarum conditio facit ut ars nulla ſimplex quidquam, & in univerſum de omnibus, perque omne tempus valens conſtituere poſſit.* Platon. de Regn. E' celebre la L. 12. ff. de leg. *Non poſſunt omnes articuli ſingillatim aut Legibus, aut Senatus Conſultis comprehendi, ſed cum in aliqua Cauſa ſententia eorum manifeſta eſt, is qui Jurisdictioni praeeſt ad ſimilia procedere, atque ita jus dicere debet.*

particolari. Lo chè fa maggiormente conoſcere la verità della mia propoſizione, in cui preteſi dimoſtrare la neceſſità, che ha il Giureconſulto di rintracciare dai ſuoi primi non corrotti fonti l'intima natura della Giuriſprudenza (1).

Conoſciuti pertanto i fondamenti della ſcienza noſtra, richiede l'ordine propoſto, che chi pretende addivenire inſigne Giureconſulto, diligentemente oſſervi in qual maniera ella ſiaſi diffuſa. Intorno a queſto argomento noi non poſſiamo prevalerci d'altro, che dell' Iſtorie dei popoli più noti, come educati dalla buona cultura. Gli Ebrei che furono i depoſitari, per dir così, dei divini favori, ebbero le ſante leggi inſpirate loro dall' Oracolo Eterno, e la vicinanza, o vogliam dire il commercio dei medeſimi co i Caldei, co i Fenici, cogli Egiziani, vien riſguardato da molti, come la ſorgente della religione, e della politica di queſti popoli, che alterarono la verità eterna con ſiſtemi chimerici e fanatici, che non laſciano però di far vedere una notabile corriſpondenza in

(1) Utiliſſimo dunque per tal fine ſarà il proporre ai Legiſti lo ſtudio di Platone, e di Cicerone, di Grozio, di Seldeno, di Cumberland, di Pufendorf, non curando i lamenti di coloro che adorano il Mantica, il Menochio, il Gobio, il Fuſario, ed altri nomi di queſta fatta. Io non dico, che non ſi abbia ad aver ricorſo anco a queſti autori, ma biſogna prima poſſedere i ragionati fondamenti della ſcienza.

alcune parti coll'Ebraica dottrina. E di queſta fatta ſono i ſiſtemi di Beroſo, di Sanconiatone, d'Eſiodo, e di alcun'altro ſimile, i di cui frammenti ci ſono ſtati conſervati da qualche Autore dell' antichità (1). Io non voglio entrare a diſcorrere di alcune queſtioni alquanto difficili, che ſopra ciò ſi ſogliono fare dai Critici. Mi ſerve d'avere accennato queſto per il mio fine. E' noto, che le leggi Ebraiche furono di varia ſpecie, e che i loro fondamenti ſi appoggiavano troppo bene ſopra l'equità naturale, come quelli, che avevano avuta l' origine dall'immenſa voce divina, onde i moti, le forze, e le perfezioni della Natura ne ſgorgano. Quello, che può dirſi degli altri popoli si è, che ancora eſſi ebbero le loro leggi varie di ſpecie, e che poſſono conſiderarſi per lo più come ſacre, morali, e meramente politiche. Non fu però ſempre giuſto il motivo di queſte leggi, onde neppure elleno ſempre giuſte ſi ravviſarono. Troppo l'errore eraſi fatto padrone degli umani penſieri. Vi ſarà tra gli Scrittori chi vorrà nominarmi I Saturni (2), i Giovi, i Marti,

(1) V. Banier nella Mitolog. Tom. I.

(2) Intorno a queſti tempi noi non abbiamo coſe certe da ſtabilirne alcuna ſicura propoſizione. Egli è però chiaro, che i vecchi legislatori fiſſavano le loro Leggi accomodate al coſtume del popolo. Il fomentare in lui molte paſſioni, che niente progiudicavano all'intereſſe dei Tiranni, era la

ti, i Mercuri, i Nettuni, che come Numi eſſendo venerati dalla credula dabbenaggine ſi prevalſero delle ſtravolte idee dei popoli per regolargli, e per imporre a i medeſimi certe leggi, che più l' orgoglio e la diſſolutezza, che la ragione e il buon ſenſo vantarono per origine: ma il ricorrere a queſti tempi egli è un perderſi in una profonda notte, egli è l' iſteſſo che il voler diſcoprire i geroglifici degli Egiziani, e l' occulto linguaggio degli Etruſchi. L' Età meno rozza e meno fiera ebbe i Minos, i Draconi (1), i Licurgi, gli Zeleuci, ed i Soloni, che fecero uſo d' una maggior ragione nello ſtabilimento delle leggi, nelle quali una grande equità ſpeſſo s' incontra, ſebbene da qualche macchia offuſcata e ſcontraffatta ella frequentemente ſi contempli. Eranvi troppi oſtacoli per dedurne dal ſuo vero e ſicuro luogo i fondamenti della Giuſtizia. In sì fatta guiſa a vicenda poterono comunicarſi le leggi i Caldei, i Fenici, gli Egiziani, ed i Greci, e colle leggi gli errori inſieme e le ſtravaganze. I Romani corſero l' iſteſſa ſorte, come ſi può riconoſcere dalle loro leggi medeſime. Non è mia inten-

---

la facile ſtrada per imporre altrui un giogo, che appoco appoco ſi rendeva terribile. Eglino riſguardavano la religione come neceſſaria, ma ſeguitavano in queſto il genio ed i ſentimenti della plebe,

(1) V. Gravina de Orig. Jur. ec. Dracone giudicava tutti i peccati uguali, e perciò degni di pena capitale.

intenzione il teſſere un' iſtoria del Gius Civile delle diverſe nazioni, non eſſendo queſto il luogo opportuno, e volendoci altro tempo per eſeguirlo. Serve per il mio argomento, che io faccia qualche oſſervazione ſopra i capi principali, e ſopra i ſoggetti più importanti (1). Le Leggi delle XII. Tavole fanno paleſe l' uniformità, che in molte parti paſsò ſempre tra il Gius delle varie nazioni. Non poteva la coſa eſſere altrimenti, mentre tutte benchè per diverſi mezzi ebbero ricorſo al medeſimo principio, e vicendevolmente ſi compartirono i lumi, che dovettero creſcere a proporzione del commercio, e di quel genio aſſoluto di poſſedere e di eſtendere i propri confini, che è ſtato ſempre proprio dell' umana ingorda ſuperbia. Nelle Leggi dei Romani eravene una, che ordinava, che tra la Repubblica di Roma, e tra i ſuoi confederati doveſſero comunicarſi le leggi ed i privilegi, e vi doveſſe eſſere un' eguale condizione di vita, e che ciò doveſſe conce-

(1) Simili oſſervazioni conferiſcono molto per diſcoprire il ſiſtema di penſare, che anno avuto gli antichi popoli sì in genere di Religione, come di Morale. Il chè apporta ſingolar giovamento alla Giuriſprudenza. Noi quindi ne comprendiamo i principj, i mezzi, i fini delle umane azioni. Appena che gli uomini dilatarono le loro ſocietà, acquiſtarono maggiori idee, e conſeguentemente maggiori paſſioni; onde ebbero duopo d'un maggior numero di Leggi.

cederſi ancora a quelli i quali eſſendoſi una volta ribellati, aveſſero poi fatto ritorno all' amicizia, ed alleanza del popolo Romano. Una tal prudentiſſima legge ſi ſcorge in molte parti uniforme ad una, che ne avevano gli Atenieſi (1), i quali per verità ſapevano aſſaiſſimo l' illuſtre e magnifica ſcienza del governare.

Chi non ammirerà la giuſtezza dì si commendevole determinazione? Un' altra notabil legge di religione ſi oſſerva nelle XII. Tavole, che ſtabiliſce la neceſſità di venerare gli Dei, e tutti i Celeſti, onorando con pubbliche rimoſtranze il nome e la memoria dei medeſimi; la qual coſa in tutto corriſponde ad una legge di Dracone, come oſſervano gli Scrittori (2). Solone aveva determi-

(1) V. Gravin. de Orig. Jur.

(2) Riporterò le parole della Legge, perchè ſon degne di oſſervazione: *Divos, & eos, qui Coeleſtes ſemper habiti colunto, & ollos, quos in Coelum merita vocaverunt Herculem, Liberum Æſculapium, Caſtorem, Pollucem, Quirinum: Aſt olla per quae datur homini aſcenſus in Coelum, Mentem, Virtutem, Pietatem, Fidem, earumque laudum delubra ſunto. Nec ulla vitiorum ſacra ſolemnia obeunto.* Con quel che vi è di più. Cicerone ne parla ampiamente nel Lib. II. de Leg. Ecco la Legge di Dracone „ *Lex eſt Atticam habitantibus perpetua, & ſempiterna Deos colendos, atque Heroas indigenas publice ſecundum patrias leges, privatim bonis verbis, primitiis frugum, annuiſque tibis.* V. il Thyſ. de Rep. Athen.

minato, che il rapitore di una donna libera foſſe punito collo sborſo di dieci dramme (1). I Romani imi-

(1) *Si quis ingenuam mulierem rapiat, vimque ei inferat Dracmis decem mulctator.* V. il Thyſ. de Rep. Athen.

I Romani uſarono più rigore „ *Raptores Virginum honeſtarum, vel ingenuarum, ſive jam deſponſatae fuerint, ſive non, vel quarumlibet viduarum foeminarum, licet libertinae, vel ſervae alienae ſint, peſſima criminum peccantes, capitis ſupplicio plectendos decernimus.* L. Unic. Cod. de rapt. Virg. ſeu Vid.

Ci vorrebbe troppo tempo, ed un lungo diſcorſo a parte per moſtrare l'accennata corriſpondenza delle Leggi Romane colle Greche. Io ne ſoggiungerò ſolamente alcune: L. 7. ad L. Juliam de adulter. *Qui pupillam ſuam duxit uxorem contra Senatuſconſultum, nec matrimonium eſt hoc, & poteſt adulterii accuſari qui tutor, vel curator fuit, & infra vigeſimum ſextum annum duxit uxorem non a patre deſponſatam, vel deſtinatam, vel teſtamento denominatam:* Il ſimile è fiſſato nella L. 15. de Sponſ. Queſto non è molto diverſo da quanto aveva determinato Solone ſecondo Laerzio. *Tutor pupilli Matrem in uxorem non ducito.* V. il Thyſ. de Rep. Athen. Io riporto ſemplicemente la verſione latina delle Leggi Greche, perchè non ſi tratta di una diſputa Filologica, ma della Scienza dei doveri.

Bel-

imitarono queſta legge, ma la congiunſero ad una fierezza più ſingolare. Non differente era la legge dei Romani, che dava la facoltà d'uccidere la donna rea d'adulterio, da una, che nè avevano i Greci. Un'altro eſempio non è da tralaſciarſi, ed è quello in cui la legge determina, che non ſi poſſa condannare alcun cittadino „ *de capite* (ſotto qual nome venivano la vita, la famiglia, i beni, l'eſtimazione, ec.) ſe non nelle adunanze di tutto il popolo convocato ſolennemente, e ſecondo il coſtume, quaſi ſi doveſſe trattare della ſomma importanza della Repubblica: Ogn'atto, che in queſta occorrenza ſi faceva ſen-

za

Belliſſima è la Legge 6. ff. de Teſtibus. *Idonei non videntur eſſe teſtes, quibus imperari poteſt ut teſtes fiant*. Da Demoſtene, come nota il più volte lodato Thyſio, ſi vede che ciò era in uſo appreſſo i Greci: *ſervis teſtimonii dictio non eſt*. Io non poſſo non commendare altamente queſta Legge, che meriterebbe d'eſſere oſſervata con ogni diſtinta premura in tutti i Tribunali. I delitti devono eſſere puniti, ma è officio del Giudice il non dar luogo all'impoſtura. Tutti i teſtimoni, che anno qualche dependenza dall' Attore nelle Cauſe criminali, come ſono i Servitori, i Contadini, e ſimili, non doverebbero eſſer ſentiti; perchè ordinariamente vendono la fede e la verità al capriccio del padrone. Simil cautela, quantunque con minor rigidezza, non è nelle Cauſe civili da diſprezzarſi.

za le neceſſarie ſolennità era aſſolutamente nullo. Queſta Legge così bella, e che è capace di conciliarſi l' amore di tutti i Cittadini, era ſimile, come dimoſtra il Cuiacio, ad una ſtabilita già da Licurgo. Io potrei addurne infiniti eſempi, come ſarebbero le leggi dei Funerali, degli Omicidi, dei Furti, le leggi del Gius Pontificio, e di molti altri Magiſtrati, le quali hanno non poca correlazione con quelle degli altri popoli. Il Gius antico Romano s' accrebbe pertanto, e s' illuſtrò con la cognizione della Politica dell' altre nazioni, e ſpecialmente della Greca, e con l' andar del tempo ſi riduſſe a ſiſtema o ſia corpo quello, che era diviſo in tante diverſe parti, come nei Plebiſciti, nei Senatuſconſulti, negli Editti dei Pretori, nelle riſpoſte dei Prudenti, ed in altre determinazioni, e ſe ne formò una diſciplina, che chiamoſſi Giuriſprudenza, e che fu il più nobile ſtudio, che nella Repubblica ſi praticaſſe. Qualunque Erudito ben ſa le diverſe collezzioni, che ne furono fatte in vari tempi, e come fu tirata a fine la nobile impreſa di ridurlo ad un giuſto e preciſo ordine ſotto il patrocinio di Giuſtiniano Imperatore, a tempo di cui, mediante il numero delle leggi Imperiali, e delle tante interpetrazioni, la Giuriſprudenza eraſi ſommamente dilatata (2). Importa moltiſſimo il

cono-

(1) Chi vuole avere molte notizie intorno a queſta collezione legga l' Otomanno nell' Antitrib.

il

conoſcere la correlazione, che hanno avuto tra loro le leggi dei popoli più culti, perchè in sì fatta guiſa cambiando e temperando le coſe, ſi giunge a dedurre la Giuriſprudenza fino dai ſuoi veri principj, e nell' oſſervare le tracce, che hanno battuto tante nazioni in genere di politica, arrivaſi ad acquiſtare l' idea di ciò, che è veramente giuſto di ſua natura. L' utilità di molte leggi non per altro mezzo ſi è ravviſata, ſe non per quello dell' oſſervazione, che in certi dati caſi facevaſi. Sicchè non rimane alcun dubbio, che il Giureconſulto debba ricavare la ſua ſcienza dai fondamenti dell' equità naturale, e vedere, ed eſaminare, come queſti più o meno ſi ſon conſervati nelle leggi poſitive, che ſpeſſiſſimo ed ai tempi ed alle circoſtanze ſi accomodavano. Non può dirſi, che il Diritto Romano non ſia appoggiato ſulla ſtabilità di quei coſtanti principj, che abbiamo detto eſiſtere, e l' eſiſtenza dei quali è la prova d' una giuſtizia generalmente conſiderata permanente, vera, e reale, ed utile a tutti(1). Quegli che ſi chiamavano Pru-

---

il quale, benchè ſia un critico troppo ſevero, ſcuopre tuttavia alcune verità degne di ſtima. Triboniano vi è per tutto attaccato, ma ne fu però difeſo da molti, ed in ſpecie dallo Scultingio, ec.

(1) I doveri della ſocietà hanno diverſe prove, come abbiamo moſtrato finora. Non torna bene il dedurli da un fonte ſolo, come ſarebbe il biſo-

Prudenti, e che avevano l'autorità di risponder ai dubbi, che sulle materie particolari insorgevano, non facevano altro nel principio, che adattare le generali fissate Teorie alle nascenti difficoltà, perlochè egregiamente elleno sciolte restavano. Siccome non tutti battevano la migliore strada per riuscir nell'opera, così non tutti egualmente davano nel segno. Una contenziosa dialettica, di cui si servivano, fu la principal cagione, che gli spinse a precipitare in molti errori, ed i lunghi intrecciati argomenti impiegati nel questionare conducevano loro alla perfine ad una falsa conclusione, essendo che le proposizioni da quelli fissate non eran provenienti da un principio certo e sicuro, come già i più dotti ingegni avvertirono. Laonde non è meraviglia se rare appresso loro si scorgono le definizioni spieganti la natura e gl' intrinseci attributi di un dato soggetto. Eglino amarono più i discorsi lunghi, e litigiosi all'uso dei Sofisti, il sistema dei quali era abbracciato da molti antichi Giureconsulti. Alcuni però benchè del metodo dialettico si servissero, trattarono alquanto meglio le materie legali, e tra questi possono annoverarsi Quinto Elio Tu-

---

bisogno degli uomini riconosciuto da Pufendorf. Vi sono molti altri principj più eminenti; Io gli ho avvertiti, e meglio spero che saranno spiegati nel mio libro *De homine*, che si pubblicherà colle stampe, in cui per mezzo della Filosofia pratica esamino a fondo le qualità dell'uomo morale.

Tuberone, Scevola, Servio Sulpicio (1), e simili. L'uso di certe interrogazioni in Jure regolate da alcune precise formule, che praticavansi appresso gli antichi Romani, aprì un ampio e spazioso varco agli argomenti sofistici, coi quali i garruli Giurisperiti (2) sforzavansi di storcere il vero senso delle formule per far sì, che esclusa rimanesse la ragione dell' Avversario. Gran danno in vero per la Giurisprudenza! che anco ai tempi non antichi funestò i Tribunali, in cui i Dottori amanti del rigiro e della lucrosa battaglia (3) solevano approfittarsi di un vano metodo dialettico per loro vantaggio. Ecco la ragione per cui devesi considerare, come la Giurisprudenza siasi in vari tempi, ed in diversi luoghi diffusa, perchè così puotesi com-

(1) V. Cicerone che discorre vantaggiosamente di Servio Sulpicio, e d'altri antichi Giureconsulti in Brut. V. Gell. Lib. 2. Cap. 10.

(2) Le formule e le interrogazioni in Jure guastavano la Giurisprudenza anco appresso gli Antichi; ma questi Formulisti delle azioni non erano stimati, come l'attesta Cicerone, e lo conferma Tiberio Deciano nella sua Apologia „ *Pro Jurisprudent.* In fatti non doverebbero neppure apprezzarsi nei tempi nostri. Sembra cosa poco ragionevole, che il lasciare una formula, che sia di stile di un Tribunale, debba spesso render nullo un Giudizio. Ciò accade, perchè rado si corre ai veri fonti dell' Equità.

(3) V. Murat. Difett. della Giurisprud.

prendere la forza delle leggi, il motivo delle medeſime, l'applicazione, che ne fu fatta ai naſcenti biſogni del Governo, e l'abuſo, che talvolta ſe ne potè fare da alcuno, che non le ſeppe, o non le volle dedurre da quei coſtanti aſſiomi, che la primitiva equità coſtituiſcono. Lo ſpirito delle Leggi non ſempre viene inteſo, o perchè la lunghezza del tempo ci ha tolta la via di penetrarlo, o perchè alle volte le parole della legge ſono ſuſcettibili di un doppio ſenſo. Ella è dunque coſa neceſſaria applicarſi a diſvelare il medeſimo, il che per conſeguire, fa duopo eſaminare con diligenza ed accuratezza le ragioni degli Interpetri, ed i metodi da loro praticati, eſſendo che in queſti maggiormente ſi diffuſe, ſi accrebbe, e dilatoſſi la Giuriſprudenza. Noi già di ſopra abbiamo avvertito, come un ſottil metodo Dialettico fu in uſo appreſſo molti Giureconſulti (1); e queſto fu quello, che col-

(1) Io conſidero nell'eſaminare le ſcuole degli antichi Giuriſperiti, che il metodo Dialettico fu dai medeſimi ſpeſſiſſimo abbracciato, benchè ſi ſerviſſero dei precetti della varia Filoſofia per formare le leggi e le deciſioni. L'altercare, ed il ſottilizzare coll'acutezza dell'ingegno è ſempre piaciuto al debole umano intendimento. I Labeoni, i Proculi, ed altri ſimili peccarono in queſto, ſe ſi crede a ciò che ne è ſtato ſcritto. Altri però ammeſſero la Dialettica, ma ſecondo le buone regole della ragione. I moderni Giuriſperiti hanno ſpeſſo ſuperati gli antichi nei difetti ſenza imitargli nelle Vir-

coltivoſſi per lunga durata di tempo nelle Scuole, e nei Fori, ed apportò un infinito nocumento alla vera ſcienza della giuſtizia, che non richiede per eſſer conoſciuta un inutile vizioſo circolo di feroci incogniti termini. Io non voglio trattenermi a favellare di tuttociò, che ſucceſſe alla Giuriſprudenza per la ſua fatale caduta in Italia, mediante l'invaſione de' barbari, che ſoſtituirono le loro fiere tiranniche leggi in luogo delle Romane (1). Que-

---

Virtù. Ciò è accaduto ai formuliſti del Foro.

Non tutti gli antichi Giureconſulti abbracciarono l'iſteſſa ſcuola di Filoſofia; alcuni ſeguitavano la Peripatetica, alcuni l'Epicurea, ed alcuni la Stoica. V. Grav. de Orig. Jur. Hein. Ant. Rom. onde non è maraviglia ſe ancora eglino ſi diviſero in Sette diſtinte tra loro, come furono i Sabiniani, e i Proculeiani, ec. La crudeltà Stoica faceva sì, che qualche volta parte di loro eccedeva nel troppo rigore, lo che tende a rovinare la Repubblica, per la di cui conſervazione è neceſſaria una ſtrada di mezzo, giacchè le coſe mortali ſono un miſto di bene, e di male.

(1) *Italia vero primo a Gothis, deinde a Longobardis aliorumque barbarorum colluvie occupata, & priſca libertate, Romaniſque moribus tandem exuta, non modo victricium ſuarum legum lucem carnit, ſed exoticis Longobardorum juribus diu obtemperavit, dominaque rerum humanarum leges accepit a ſervis, ac mancipiis quon-*

dam

ſto ſarebbe argumento da formarne intieri libri di non piccola utilità, perchè non poco importa il conoſcere la Giuriſprudenza di quei miſeri ſecoli, di cui molti termini, e molte formule paſſarono nel noſtro Diritto, ed ancora ſi conſervano, e ſe ne ſente riſuonare lo ſtrepitoſo nome nei noſtri Tribunali. Facciaſi però qualche conſiderazione ſopra lo ſtato della Giuriſprudenza dopo l'eſpulſione dei barbari, allorchè l' Italia ſi riveſtì del candido ſuo perduto decoro. Ed eccoci inſenſibilmente giunti a diſcorrere dei diverſi metodi coi quali fu trattata la ſcienza noſtra nelle varie Scuole, che fiorirono dopo, che la barbara tirannia laſciò l' Italia alla cara ſua libertade. Così ognuno perviene ad oſſervare tutti gli ſtati, e tutte le derivazioni della Giuriſprudenza, e conſiderando così il coſtume, e il carattere dei tempi, può arrivare a collocarla in quel ſublime grado d' onore, che è onninamente

---

dam ſuis. Grav. Orat. 3. de Juriſpr. V. de Orig. Jur. Lo Struv. Hiſt. Jur. Rom. Juſt. &c.

Queſta diſgrazia accaduta alla Giuriſprudenza fu il motivo per cui ſi produſſero tante ſofiſtiche interpetrazioni. Eſſendo ſtato per sì gran tempo in diſuſo il Diritto Romano, non trovavaſi più la facile ſtrada per intenderlo. Per queſto gli ſcolaſtici Giuriſperiti ricorſero a tante ſottili e curioſe diſtinzioni, lo che non averebbero fatto, ſe nei loro giorni fuſſe ſtato in vigore il guſto della Romana Politica.

te proprio di lei (1). Non vi è cosa più utile per internarsi nel genuino significato legale, che il sapere come in diversi tempi gli Autori si sono applicati con varie cognizioni, e con un differente genere di letteratura alla spiegazione dei Testi. Per questo mezzo si rendono palesi le cagioni degli errori, e nell'esaminare il vario calle battuto, se ne apre alla mente un nuovo, che se non è sicurissimo per giungere al vero, egli francamente può dirsi il meno fallace, e il più plausibile. La Scuola Irneriana, l'Accursiana, la Bartolistica, e la nuova dell'Alciato, e del dottissimo Cuiacio, devono essere ponderate dal Giureconsulto, perocchè in esse può ritrovare una grande e quasi immensa estensione di cose, onde con giudizio dovrà fare delle migliori la scelta. La Scuola fondata da Irnerio, comecchè fu la prima, che desse cominciamento (2) a risvegliare la già estinta Romana Giuris-

(1) Così fecero i Romani, che studiarono il sistema della politica dei Greci, e i Greci quella degli Egiziani, e così hanno sempre fatto tutte le nazioni. E quantunque gli Egiziani, ed i Greci fossero perlopiù involti nell'errore dei due principj, facevano però apparire un gran lume di quella natural Religione, che è propria degli uomini.

(2) Giustamente si danno numerose lodi a Lotario Imperatore per il sovrano augusto genio del medesimo verso la Giurisprudenza. Nell'età di questo Monarca il Gius Giustinianeo cominciò a ristorarsi. V. Struv. Hist. Juris Rom. Just. Grav. de Orig. Jur.

prudenza (1), fu di notabil vantaggio è vero, ma come avvertono i critici, il metodo di quella è troppo riſtretto, e troppo attaccato al ſenſo letterale delle parole componenti la legge, e queſto è un difetto ſommo ſenza dubbio nello ſtudio legale; poichè è neceſſario l'aderire con fedeltà al ſenſo delle parole, ma però con la ſcorta della ragione, altrimenti noi anderebbamo troppo lungi da quei principj del vero, ſopra de' quali immutabilmente deve poſarſi l'equità della Giuriſprudenza, come di ſopra abbiamo dimoſtrato. Sono però degni di benigno compatimento gli autori, che furono per altro dotti in quel tempo, perchè mancava loro un eſatta cognizione della critica Iſtoria Romana, e particolarmente di quella parte, che abbraccia l' erudizione legale, unico mezzo per dimoſtrare i caratteri, e la forza di qualunque coſtituzione. Quello, che non fu fatto dalla Scuola d' Irne-

(1) Irnerio fece un gran benefizio alla ſcienza legale, mentre può dirſi il primo, a cui „ *Jurisprudentia vitam acceptam refert*, come ſcrive il Gravina. Queſto Giureconſulto traſſe dalle tenebre le parti del Gius Romano, e le diede a nuova luce. Il cominciare una difficile impreſa è ſempre coſa degna di ſomma lode, onde io mi rido di coloro, che biaſimano in ſimili autori il tutto, e non ſanno dire il perchè: indizi certi di non molta cognizione. Deciano dice d' Irnerio, che nella Giuriſprudenza *tam celebre ſibi nomen comparavit, ut Lucerna Juris nuncuparetur*. Apol. cap. 8.

Irnerio fu tentato dall' Accurſio (1), e dai ſuoi ſeguaci, ma troppo era infelice la condizione di quei rozzi tempi, e ſebben l' Accurſio foſſe un abile e ragguardevole Giuriſperito, non ebbe vigore per infrangere le barbare catene, che allo ſcolaſtico giogo gli ſpiriti avvinti tenevano, onde è che in vece di conſeguire il giuſto fine, i diſcepoli di queſta Scuola cadevano in un altro eccesſo il quale fu di trattenerſi e dilatarſi troppo con acute e contenzioſe ſpiegazioni, portando così l' interpetrazione troppo lungi da quello, che veramente il Teſto ſignificava. Un tal difetto ſi riconobbe in ſommo grado nei ſeguaci della Scuola Bartoliſtica (2), che amatori

(1) Dei Giureconſulti di quei tempi così parla Deciano nell' Apol. *Hos autem, qui circiter annum Dom.* 1220. *floruerunt, plures ſunt ſequuti celebres Juriſconſulti, ut Joannes de Balnaſco, Accurſius, Rofredus, Innocentius, Hoſtienſis, Guglielmus Duranti, qui & ſpeculator dictus, Jacobus de Belviſio, Dinus, Petrus de Bella Pertica, Riccardus, Cinus, Oldradus, Calderinus, Jacobus Butrigarii, Raynerius de Forolivio, & aliquot alii, qui non mediocrem ſibi famam comparárunt, uſque ad tempora Bartoli &c.* Apol. Cap. 9.

(2) Il ſiſtema di Bartolo, ſiccome fu della Scuola Peripatetica, che allora riteneva tutta la rozzezza degli Arabi, non poteva non eſſer fallace, e frequentemente ingiuſto e chimerico. Bar-

dei comenti copioſi e dell' intrigate oſcuriſſime Gloſſe, non fecero altro ſovente, che accumulare difficultà, dando nuove ed oſcure definizioni alle coſe, e facendone mille diviſioni coi termini inſignificanti e duri di quel tempo. Il metodo da loro meſſo in pratica fu ſcolaſtico ed inſieme ſofiſtico, mentre portò all'eccesſo la diſputa e la conteſa, ſervendoſi per diſciorre le date materie di nuove rigide voci, e di ſottiliſſimi fallaci e riſuonanti ſilogiſmi. Io non dico ciò perchè debbaſi condannare il merito di Bartolo, e di Baldo(1), e degli altri ſimili Interpetri, che in abbondanza ſcriſſero libri e Trattati: Eglino erano ſoggetti di vivo e focoſo ingegno ripieni, ma appunto queſta vivezza non permeſſe loro il prevalerſi delle neceſſarie refleſſioni, per ponderare con ma-

---

tolo fu un ſoggetto dotto, e degno di ſomma ſtima, ma nacque in un tempo, che tutte le facoltà erano ricoperte di pregiudizzi, e ſottopoſte alla tirannia Peripatetica, che con un *potentialiter*, *& actualiter*, ſerrava la ſtrada alla Verità. La Filoſofia di quei tempi ce ne fa fede, e fino la Teologia ne riſentì nocumento, mentre con un metodo ſecco ed imbrogliato ſi trattenne moltiſſimo a trattare ſottili ed inutili queſtioni.

(1) Dalla Scuola di Bartolo ne uſcì il famoſo Baldo, che ſembrava nato per la diſputa, e non per la giudizioſa refleſſione. Tralaſcerò di mentovare tanti inſigni ſoggetti, che in ſeguito fiorirono, perchè ſi poſſono vedere appreſſo gli Scrittori di tali materie.

matura aſſiduità quello, che ſciogliere dovevano, anzi furono da queſti motivi ſpeſſe volte portati a deviare tanto dal Teſto, che poterono piuttoſto dirſi fabbricatori di un nuovo Diritto, che interpetri dell'antico (1). Tantopiù volentieri ho accennato queſte oſſervazioni da farſi, perchè il Giureconſulto è in obbligo di ſapere la condizione ed il pregio delle diverſe Scuole di tutti i tempi, mentre così egli conoſce i differenti metodi, e s'informa di un vario genere d'erudizione. In sì fatta guiſa egli apprende l'iſtoria, la critica, il coſtume, la politica, e quaſi di paſſo in paſſo incamminaſi a quell'inſigne poſto d'eccellenza, che è neceſſario per poſſedere ſapientemente un arte di cui ſolo l'immortale Cuiacio fu quello, che il primo n'ebbe la giuſta idea, e che ne laſciò aperto un largo fioritiſſimo campo ai poſteri ammiratori. Aveva veramente il dotto Alciato dati gran lumi perchè altri s'accingeſſe a sì nobile impegno: ſulle ſemenze ſparſe da lui il noſtro Cuiacio (1) fondò una Scuola tutta oppoſta alle già

(1) V. Grozio de Jur. Bell. &c.

(2) Sono pieni i libri delle lodi del Cuiacio: Il di lui talento fu grande, e la ſua Dottina ammirabile. Ei fu padre della nuova Giuriſprudenza. Il ſuo merito deſtò l'invidia dei dotti, ma troppo ambizioſi Duareno, e Donello. Quindi fu ſottopoſto a diverſe perſecuzioni, che con magnanimo valore ſeppe ſuperare. Queſto è il fato degli uomini di merito; o non ſono conoſciuti, o ſono il berſaglio dell'ignoranza, e della maligna impoſtura.

già vecchie trapassate, poichè non già con la fallacia degli astuti sofismi distinguevasi nell' interpetrare e nel rispondere, ma bensì con la critica, con l'erudizione, e col possedimento perfetto della Greca lingua e Latina, e col buon uso di una Filosofia razionale, che dal medesimo impiegavasi per formare le giudiziose ed eruditissime osservazioni. Di qui vede chiccheſſia, che facendosi passare l' animo nella considerazione di questi stati del Gius nostro, si fa un abbondantissimo acquisto di necessarie notizie, e comprendesi per quali principj sussista la Giurisprudenza, e che uso ne sia stato fatto, e come ella possa illustrarsi ed abbellirsi, acciò conferisca unicamente alla tranquillissima pace dei sudditi. Dopo le fin qui fatte critiche osservazioni, che non erano da ometterſi per l' istruzione dei giovani, noi dunque fisseremo i luoghi intrinseci della Giurisprudenza, e diremo essere, la Natura dell' uomo in particolare, la Religione, e la Società. Le leggi tutte da questo fonte discendono, ed è cosa chiara, che ogni regolamento civile ha per suo primo oggetto questi tre invariabili assiomi: 1. Ogni uomo ha diritto di conservarsi. 2. La Religione è connaturale al medesimo. 3. La Società è un bene per lui necessario. E su questo piede ogni legge riposa, e per diverse strade cerca di provvedere allo stabile mantenimento della nostra natura, alla difesa della Religione, e della Società, a favore di cui furono sempre decretati nuovi ordini per dilatarne il commercio, e per renderne più maestosa la grandezza. Gli accennati provvedimenti giusti e plausibili si mostrano, perchè fondati sovra un idea

ante-

anteriore, che ha la mente umana di una fede, di una pietà, di un oneſto, di un glorioſo eſſere (1), che nei mentovati atti ſi trova. Tutte le azioni civili, tutti i contratti, tutte le maniere di poſſedere o di perdere, ſono ſtate congiunte con certe formali ſolennità, non perchè da eſſe ricevano l'intrinſeco fondo (2), ma perchè più facilmente ſi poſſano diſtinguere tra loro gli affari umani. Qualunque ſolennità, qualunque formula, e ſtile di Tribunale non renderebbe giammai lecito un atto, che tale non foſſe per l'intrinſeca ſoſtanza delle ragioni. Per opra di queſti fondamenti il Giuriſperito Filoſofo non ſi abbandona ad una oſcura pratica Forenſe, che ſul vecchio e ſpeſſe volte fantaſtico ed inſipido coſtume ſi appoggia. Ma per meglio conoſcere le coſe finora addotte, giovami il conſiderare in tre modi un Giureconſulto, o come Autore della legge, o come amminiſtratore della medeſima, o come ſemplice interpetre e cauſidico.

Se ſi riſguardi come Autore della legge; o egli è il ſovrano potere, che la determina, ed allora averà ſempre a cuore l'avanzamento del ſuo regno come quelli, che lo ama teneramente (3), e gode

---

(1) Si ricorra a quanto abbiamo oſſervato di ſopra, &c.

(2) Però le ſolennità delle azioni, le formule, e le maniere di contrattare ſono varie appreſſo le nazioni.

(3) V. Platone de Regno.

gode dell' illuſtri vittorie del medeſimo, o ella è qualunque altra perſona, che di formar leggi abbia l' autorità dal Principe ricevuta, e ſull' iſteſſe conſiderazioni ſaprà regolarſi. Se poi vogliamo eſaminare il Giureconſulto amminiſtratore della legge, come appunto ſono tutti i Magiſtrati ſubalterni, e in queſto caſo egli ſempre con ogni ſtudio ſi sforzerà per fare oſſervare la legge, ma ſecondo l'idea inteſa dal Legislatore, e ſecondo il fine da lui voluto, adattandone il vero ſenſo, e non la ſuperficie delle parole alla varietà dei naſcenti biſogni (1). Eccoci finalmente giun-

(1) I doveri dei Magiſtrati ſi adempiono nel ricevere con attenzione e con amore l'iſtanze dei Cittadini, e nel terminar prontamente le loro differenze collo ſpirito della legge ſpiegata dalla ragione. Per far queſto è commendevole l'adempimento di un Aforiſmo politico raccolto per opra del Daneo da Platone lib. 7. de Rep.

Eius Reipublicae quae faelix eſſe volet, omnes autem velle debent, Magiſtratus in veri Dei, & veri boni cognitione edocetor, prima ſtatim ab infantia, arteſque omnes ad eam primariam ſcientiam ediſcendam neceſſariae eidem adhuc adoleſcenti traduntor. Ubi vero ſic inſtructus maturae aetatis fuerit ad Reipublicae gubernacula; tunc idem Magiſtratus admovetor. Veri Dei verique boni ignorantia innumerabilium tum privatarum, tum publicarum calamitatum, peſſimorum-

que

giunti ad oſſervare il Giureconſulto come interpetre delle leggi, ed Avvocato. L'interpetrare non è altro, che un profondarſi nel proprio e reale ſentimento delle leggi, e diſvelarlo poi per rimuovere quei dubbi, che danno materia alle liti. L'adempiere bene queſto officio, malagevole molto ſi rende, come moſtrano gli eſempi degli antichi e moderni Giureconſulti. I Canoni critici, e le regole del Giudizio ſono quelle, che formano le ſaggie interpetrazioni. Accennerò le più ſingolari.

I. Sappiaſi egregiamente la lingua in cui fu ſcritta la legge. II. Si cerchi il motivo della medeſima, e ſi ricavi dall'iſtorie dei tempi, che pongono in viſta il ſiſtema del Governo. III. Si prendano i vocaboli, non con lo ſtretto ſignificato Grammaticale, ma ſecondo l'uſo comune. IV. Si eſamini la natura della coſa propoſta nella legge, e ſe ne

---

que conſiliorum in Rep. fons eſt, & origo. V. Loccen. de Ord. Rep.

Gli Ebrei per eſſere più pronti facevano i giudizi anco ſulla porta della Città. *Si noluerit accipere uxorem fratris ſui, quae ei lege debetur, perget mulier ad portam Civitatis, & vocabit Senatum*. Deut. 25. V. il Sigon. de Rep. Haebr.

Utiliſſimi ſono quei Magiſtrati, che con nuove leggi chiare e brevi provvedono giornalmente ai caſi, che occorrono. Le leggi contro gli oziosi, e contro gli avari, ſarebbero ſempre da commendarſi. Eglino non doverebbero godere grado alcuno di diſtinzione in un ceto umano.

ne dia un esatta definizione. V. Si metta in vista la mente del disponente, e si argomenti dalle ragioni, che si partono dalle viscere della materia. VI. Non si escludano le congetture, allorchè sono verisimili. VII. Si tenga lontana la prevenzione, che determina l' animo al partito di una Causa. VIII. Non si faccia gran conto dell' oro. IX. Si esponga con brevità, e senza passione ciò che si pensa. X. E finalmente abbiasi in vista tuttociò che serve a distribuire la giustizia ai bisognosi. Stabiliti i sopra mentovati precetti, passeremo a discorrer del nostro metodo, che *Analitico* chiameremo in riguardo alle resoluzioni, che proporremo da farsi intorno alle leggi, che devono essere interpetrate, e *Geometrico* in riguardo a certe definizioni, assiomi, e principj, che diremo necessaria cosa fissarsi ad imitazione dei Geometri per definire con regola le più astruse questioni. Rassembra un tal metodo il migliore per nobilitare la Giurisprudenza, e renderla ragionata, e libera da quei tanti pregiudizi, che per disgrazia fatale denigrarono la di lei nativa bellezza. Per intendere dunque sicuramente, e con facilità le leggi del Corpo Giustinianeo, e per saperne fare la dovuta applicazione, ottimo sarà sempre il costume di fare una scelta di quelle, che più interessano il nostro commercio e la nostra società, e distribuirle per ordine (1), riducendole a classi di determi-

(1) E' da vedersi l'Opera celebre del Domat. che racchiude molti bei lumi. Tra le leggi Romane non po-

minate materie, ed in seguito si potrà ricorrere all' Analisi, o sia al metodo di resoluzione. Questo metodo ci insegna a dividere il tutto nelle sue parti, ed a distinguerne i caratteri, e le proprietà di ciascheduna, e questo deve praticarsi per concepire il vero senso di una legge. Principalmente noi dobbiamo procurare di esporre la vera lezione del Testo, osservando di quante proposizioni sia composta la data legge, e di che natura elleno sieno, se affermative, o negative, e qual proporzione e concordia serbino tra loro. Quindi per avere idee distinte delle cose, ciascuna proposizione si esaminerà da per se, e non confusamente, poichè essendo le forze del nostro intendimento limitate, svaniscono e si perdono allorchè s' impiegano nell' istesso tempo alla considerazione di più oggetti. Al conseguimento di tuttociò conferisce assaissimo l' aver bevuto ai fonti del Giuspublico, e l' avere una chiara cognizione delle circostanze, nelle quali la legge fu promulgata, per vedere se ciò si accomodi ai casi presenti, e se ottengasi la medesima equità. L' uso farà sì, che per opra di questa resoluzione di proposizioni, noi

---

poche se ne leggono, che si possono tralasciare, perchè sono da risguardarsi come semplici pareri di quei Giurisperiti, che rispondevano in un caso, ec. e l' opinione loro spesso non concorda colla moderna scienza civile. Alcune altre nascono da quei principj loro particolari, che qualche volta repugnano al buon giudizio. E per entrare nella materia con critica, tutti i Paratitlisti, e buoni osservatori, come il Cuiacio, il Vinnio, il Vesembecio, l' Einneccio, ed altri devono proporsi ai Giovani.

noi dedurremo ragione da ragione, e ci ſaranno note tutte le difficoltà, che per la contraria parte combatter potrebbero. Il più delle volte accade, che le leggi hanno le loro ampliazioni(1), e limitazioni, e queſte nate o dall' arbitrio del legislatore, o da una ragionevole conſuetudine. L'Analiſi ci ſcopre tutte le differenze, e ci mette davanti qualunque oſtacolo, che poſſa far dubitare, dividendo, indagando, e ſminuzzando i termini, e le formule componenti la Legge. Coloro, che hanno traſcurato un tal mezzo in qualunque ſcienza o arte, hanno commeſſo infiniti sbagli, come oſſervano i Critici(2). Il penetrare poi le parole delle Leggi Romane, non ſi può fare ſenza ſapere la lingua dei Giureconſulti, che ſpeſſo è compoſta di particolari voci e di recondite fraſi, ſopra delle quali hanno ſcritto diverſi grand' uomini(3). E queſto è quel luogo, in cui de-

(1) Queſte ſono da conſiderarſi. V. lo Schilter. in Prax. Juriſp. Quindi l'interpetrare una legge ſi rende talora più difficile, che il farla. V. Aurelio Gennar. ec.

(2) La vera idea del ſignificato delle parole è neceſſaria talmentechè ſenza l' iſteſſa ſi tirano ſempre erronee ed aſſurde conſeguenze. Le parole ſono i ſegni ſenſibili per paleſare altruì i penſieri della mente. Onde è facile l'ingannarſi, ſe non ſi adopri una gran cautela. V. le Regole, che ne da il dotto Clerc Art. Crit. Tom. I. part. 2. Cap. I. & ſeq.

(3) Eccellente fu nel ſapere le formule degli antichi Giureconſulti Barnaba Briſſonio ſoggetto di gran dottrina.

deveſi farè un grand' uſo della razionale Filoſofia (1). Allorchè la noſtra mente è in ſtato di poter ravviſare la natura dell' idee e la corriſpondenza, che elleno hanno tra loro, è atta a facilmente formare ſenſati giudizi degli oggetti, i quali rade volte con ſicurezza ſi apprendono. La dottrina delle relazioni ſpiegata dalla ſavia moderna Metafiſica diſvela i gradi del vero, e produce quelle idee, che non ingannano, perchè ſon frutto della nobile meditazione. I giudizi, che da quelle ne ſorgono, eſercitando la contemplazione dell'anima, partoriſcono le diverſe enunciazioni o pro-

E poſi-

(1) Il filoſofare libera la Giuriſprudenza da quei vizzi, coi quali il Foro ricopre le leggi. Dice un grande Avvocato: *Le leggi ſon fatte pel Foro, ma il Foro non ſempre fa delle leggi quell' uſo che ſi richiede. Così il cibo è fatto per l'uomo, ma l'uomo del cibo non ſempre ſi ſerve con utilità. Sorgon le leggi dai fonti nitidi e puri; nel cammino ſi intorbidano, e ſovente col fango tramiſchianſi, e ſi confondono. Nella mente del Legislatore vi è la ſola ragione, che le partoriſce; onde candide e luminoſe ſul principio appariſcono: ma poſte e dilatate in mezzo al commercio degli uomini, corrano per vari paludoſi infetti canali, trovando quì la paſſione, che le atterra; ivi è ignoranza, che non l'intende, quà la malizia che le corrompe, colà l'errore che le avvelena.* V. il Libro delle vizioſe maniere di difendere le Cauſe nel Foro d'Aurelio di Gennaro.

posizioni, che unite a vicenda servono di materia ai raziocini. Onde è, che il Giureconsulto se possederà idee chiare, distinte, e adeguate del soggetto, potrà sopra il medesimo tessere un convenevole discorso. Il male, che sconvolge il sistema dell' umana felicità, nasce dal non possedere idee adeguate delle cose. Le fantastiche ingannevoli sembianze rapiscono, e trasportano i nostri pensieri, perchè eglino, credo io, sdegnano di spendere la necessaria fatica, per conoscere le qualità di ciò, che considerano(1). Per mezzo dunque dell' Analisi noi giunghia-

(1) Chiunque interpetra le parole d' una legge, impieghi ogni fatica per ricavarne la pura intenzione del Legislatore. Questo è il maggior frutto: *Verbum ex legibus sic accipiendum est tam ex legum sententia, quam ex verbis. ff. de Verbor. significat. lib.* 50. *tit.* 16. *l.* 6.

Una buona regola è assegnata nel lib. 1. ff. De Regul. Jur. lib. 50. tit. 17.

Regula est, quae quodcunque est breviter enarrat, non ut ex regula jus sumatur, sed ex jure quod est regula fiat.

Appresso il Barbosa si troveranno molte belle regole per interperrare. V. Barb. Claus. e Axiom.

D'uopo sarebbe, che a pochi si concedesse la facoltà d' interpetrare le leggi, perchè molti incapaci del tutto si accingono a una tal' opera. Queste maliziose interpetrazioni rovinarono il più bel

ghiamo a diſcoprire l'intima ſoſtanza dei termini e delle propoſizioni, che formano la legge, e prontamente vediamo quali attributi loro convengano, e così comprendeſi la natura della coſa, che nella data legge ſi eſpone e ſi richiede, che è il principale obietto, a cui deveſi referire ogni ſtudio. Baſta ridurlo in pratica per riconoſcerne il giovamento.

Le leggi tutte, di qualunque claſſe elleno ſieno, con queſto mezzo ſi riſchiarano e ſi illuſtrano, e ſe ne fa vivamente comprendere il loro proprio ſignificato. Sia per eſempio la legge 56. *Titius Maevio fundum &c. ff. de uſufructu &c. lib.* 7.

---

bel pregio della Giuriſprudenza. Quindi ſaviamente Giuſtiniano Imperatore, proibì i comenti e le interpetrazioni, che a ſuo tempo con un verboſo amplificare corrompevano il Gius. *Hoc autem quod ab initio nobis juſtum viſum eſt, cum hoc opus fieri domino annuente mandabamus, tempeſtivum nobis eſſe videtur, & in praeſenti ſancire, ut nemo nec eorum, qui in praeſenti Jurisperitiam habent, nec qui poſtea fuerint, audeant commentarios hisdem legibus annectere.* E poi ſoggiunge. *Alias autem legum interpetrationes, imo magis perverſiones eos jactare non concedimus, ne verboſitas eorum aliquid legibus noſtris afferat ex confuſione dedecus* l. 2. §. Hoc autem: C. de Veter. Jur. Enu. Egli è pur troppo vero, che *Scire leges non eſt verba earum tenere, ſed vim, ac poteſtatem.* l. 16. ff. de Leg. & Senatus Conſ. lib. 1.

T. 1. Mi giova il riportare la legge tale quale per adattarla al noſtro metodo: *Titius Maevio fundum Tuſculanum reliquit, eiuſque fidei commiſit ut eiusdem fundi partis dimidiae uſumfructum Titiae preſtaret. Maevius villam vetuſtate corruptam neceſſariam cogendis, & conſervandis fructibus aedificavit: Quaeſitum eſt an ſumptus partem pro portione uſusfructus Titia agnoſcere debeat? Reſpondit Scaevola, ſi priuſquam uſusfructus praeſtaretur neceſſario aedificaſſet, non aliter cogendum reſtituere, quam ſi eius ſumptus ratio haberetur.* Acciò dunque ſi poſſa conoſcere e la giuſtizia della legge, ed il motivo di quelle coſe, che in eſſa ſi preſcrivono, noi dobbiamo fare una minuta Analiſi di tutte quelle parti, che la compongono, ed alle quali ella ha un intrinſeco riguardo, oſſervando quante enunciazioni ſi contengono nel caſo propoſto, e l'unione vicendevole, che ſtringe le medeſime, e poſcia dobbiamo riſolverne ciaſcuno attributo, eſaminando il valore delle parole, e dei ſentimenti. *Titius Maevio fundum Tuſculanum reliquit*: ecco la prima propoſizione in cui ſi ſtabiliſce, che *Titio* laſcia a *Mevio* il fondo Tuſculano: *eiuſque fidei commiſit ut eiusdem fundi partis dimidiae uſumfructum Titiae preſtaret*; ecco la ſeconda propoſizione, che moſtra *Mevio* obbligato a dare la metà dell'uſufrutto a *Tizia*. *Maevius villam vetuſtate corruptam, neceſſariam cogendis, & conſervandis fructibus aedificavit*. E queſta è la terza propoſizione, che moſtra un atto arbitrario, ma di utilità riguardo al fondo per cui *Mevio* ſi determina a fabbricare una caſa di campagna. Il dubbio, che

pa-

naſce è, ſe *ſumptus partem pro portione uſusfructus Titia agnoſcere debeat: reſpondit Scaevola, ſi priuſquam uſusfructus preſtaretur neceſſario aedificaſſet, non aliter cogendum reſtituere, quam ſi eius ſumptus ratio haberetur*. Dunque è neceſſaria farſi la nota oſſervazione di Scevola per dedurne la ſua giuſta conſeguenza, la quale è che *Tizia* ſia tenuta per la ſua parte a pagare la porzione delle ſpeſe. Chi vuol conoſcere quanto ſia ragionevole una tal concluſione potrà oſſervare, che è dovuto officio di *Mevio* il far tutto quello, che per la conſervazione del fondo non può tralaſciarſi. Però nel caſo noſtro ſarà tenuta *Tizia* a pagare la metà delle ſpeſe per la caſa fabbricata, perchè ſenza eſſa non ſi ſarebbero raccolti i frutti, ed il fondo medeſimo ne averebbe ricevuto un gravoſo diſpendio. Coll' iſteſſa regola ſi poſſono riſolvere egregiamente infinite leggi (1), e ſe l'anguſtie del tempo lo permetteſſero, io potrei moſtrare l' utilità, che ſi ricava dal noſtro metodo facendone l'applicazione. Ma venghiamo all'altra parte non meno importante, che è quella, che inſegna il modo di trattare le queſtioni, e di eſporre quelle verità di Giuriſprudenza, che per

(1) Così facciaſi, per cagion d'eſempio della legge *Defuncta fructuaria &c. ff. de Uſufruct. &c. lib. 7. tit. 1. l. 64.* della legge *Poſthumus Praeteritus &c. ff. de Iniuſt. rup. & irrit. Fac. Teſt. lib. 28. tit. 3. l. 12.*

mezzo dell' Analiſi abbiamo ſcoperte . L' accomodare alla noſtra ſcienza il metodo degli ſcolaſtici (1) non fa altro che ſpargere una maggiore oſcurità ſulle materie, e in vece di togliere con modo diretto le difficoltà, le rende viepiù ſempre aſtruſe e indiſſolubili, e con l'aiuto di vane ricercate ſottigliezze ſi giunge a dedurre certe conſeguenze, che fanno apparire talora la coſa differente da quello, che realmente ella è. Il metodo geometrico intanto è più natutale e più ordinato, e perciò più valevole ad allontanare queſti mali, mentre fiſſando egli una ſerie di Aſſiomi ſicuri, e di definizioni coſtanti ed innalterabili, da queſte s' incammina a tirarne fuori le diverſe propoſizioni, le quali ſtringendoſi con ordinato vincolo l'una con l'altra, come gli anelli di una ben formata catena, producono infallibilmente una conſeguenza, che non può eſſere ſe non ſicuriſſima, mentre ſi parte da principj invariabili. Certa coſa ſi è, che il

---

(1) In fatti chi è che non ritrovi ſpeſſo la ſua mente confuſa ed intrigata nel leggere un ſolo conſiglio di Baldo? Il linguaggio uſato dai pratici Forenſi è ordinariamente così nuovo, e così alieno dalla comune favella, che ci vuol molto per intenderlo. Di qui ſi partì il fonte delle liti.

E per lo contrario, qual chiarezza non apportano il Cuiacio, il Gotofredo, il Fabro, il Vinnio, e ſimili Autori, che alla forza del penſare congiunſero la purità dello ſtile?

il ſervirſi di queſto metodo, e con eſſo trattare le queſtioni della Giuriſprudenza, non è da tutti: Per camminar con certezza biſogna ſempre definire ciò che è in queſtione, e dall' idee chiare di quegl' intimi attributi, che alle definite coſe convengono, fa di meſtiere formarne certe primarie propoſizioni, che Aſſiomi ſi chiamano, i quali riſvegliano in noi la nozione di una verità, cui la mente non può contradire. L' eſatte e piane definizioni ſono atte a produrre le diviſioni della materia, mercè delle quali ſi ſeparano tra loro quei giudizi, i quali talvolta includono o dubbiezza, o contrarietà di propoſizioni. E quindi alla perfine ſagacemente ſi ſviluppano tutte le propoſizioni ſecondarie, che ſervono per diſporre i noſtri raziocini con quell' ordine, che genera l' evidenza, e chiama a ſe l' univerſale conſentimento. I Dialettici ſogliono ſervirſi continuamente nei loro diſcorſi di un numero immenſo di ſilogiſmi, che ſpeſſe volte con l' ambiguità dei loro termini, e con l' intreccio delle loro *Maggiori*, e *Minori* traportano l'animo all' errore ſenza che il medeſimo ſe ne accorga. Gli Autori ſcolaſtici, che con queſto metodo hanno trattate le ſcienze, e principalmente la Filoſofia, e la Teologia, fecero ciò ſenza dubbio conoſcere. I Geometri per l' ordinario ſi ſervono di una maniera di argomentare tutta diverſa, e queſta è la Soritica induzione, che in ſe contiene una ben diſpoſta e regolata unione d' enunciazioni, ciaſcuna delle quali chiara ed evidente ſi ſcuopre perchè tale è la ſua natura, che da premeſſe

certe e dimoſtrate ſi parte (1): la mente allora è più a portata per applicarſi ad eſaminare la natura delle propoſizioni, e penetrarne il valore dei termini, onde elleno ſono eſpreſſe. Le tracce della verità non rimangono tanto oſcure, ma quaſi in un momento ſi mettono avanti l'intelletto il quale toſto arriva a conoſcerle con qualche atto di reflefſione, che egli faccia per rammentarſi le propoſizioni anteriori, oſſervando con qual ordine elleno tra loro ſi uniſcano. Ciò ſi può commodamente eſeguire anco nelle queſtioni della Giurisprudenza. Fa d'uopo in primo luogo, che noi ſcelghiamo le definizioni delle coſe, che ci somminiſtrano le leggi, e dalle definizioni, e dalle leggi iſteſſe ne dobbiamo formare certi principj, o vogliam dire aſſiomi, i quali riſveglino un idea ſemplice, e chiara, donde naſce un giudizio da concederſi come dimoſtrato. E queſto è il mezzo per cui ſi vede qual peſo abbiano le leggi, le quali o proibiſcono, o ordinano l'agire, e queſta è la ſtrada per la quale ſi può giungere a determinare gli attributi delle loro propoſizioni. Perciò in qualunque punto di Giuriſprudenza ſervendoſi di queſto metodo, ſi conoſcerà quanto giuſte ſieno le ſentenze e le riſpoſte dei prudenti, e ſe ſieno vere quel-

(1) Il Sorite, che è l'argomento favorito dei Geometri, è nobile, facile, e adattatiſſimo per inſinuare la verità: acciò egli ſi conſervi tale, procuriſi, che non ſi diffonda con un copioſo numero di propoſizioni.

quelle conclusioni, che si riguardano da molti, come generalmente approvate(1).

Io non dico, che noi dobbiamo nel questionare stare attaccati al rigore Geometrico; dico bene, che per tirare una sana conseguenza, dobbiamo imitare il metodo loro, che è di non dedurre alcuna conclusione, che da premesse certe e sicure direttamente non venga. Così le dispute e delle scuole e del Foro si scioglieranno col vero significato della legge, e con la scorta della ragione. La sola copia dell'erudizione, e il vasto cumulo delle notizie, non fa altro, che caricare la memoria dei giovani di un numero immenso e tedioso di idee, le quali però non essendo bene ordinate e divise, non mettono l'uomo a portata di distinguere quello, che debba o non debba operare. Le voluminose Glosse, e i lunghissimi Trattati scritti senza un giusto ordine hanno rese oscurissime le materie, onde è necessario il servirsi di un ottima guida per intender ciò, che veramente la legge comanda. L'equità nei casi particolari sembra, che non si possa fissare senza ricorrere a certi principj legali dedotti da quei fon-

(1) Vi sono molte conclusioni ammesse dai pratici del Foro, che non si accordano con la ragione, e coll'idea della legge. V. Il Fabr. de Error. Pragm. I pratici si formano prima nella mente un sentimento astratto, e poi ricercano la legge, che si accomodi a loro. Per questo le leggi si inducono così stranamente, ec.

fonti del Gius, nei quali conviene la ragione col conſenſo di tutti i Periti. Non può dubitarſi, che incamminandoſi l'animo per queſta ſtrada, e deducendo da una prima coſa certa e coſtante un'altra ſeconda, e dalla ſeconda una terza, e dalla terza una quarta, ec. potrà nei naſcenti dubbi determinare quel che è di giuſtizia, e quel che la legge ſtabiliſce, e determina. I problemi legali ſaranno ſciolti, e ſi vedrà quel che conviene a qualunque privato ogni qual volta nelle particolari deciſioni ricorreremo a quei certi argomenti ricavati dall' equità fondamentale della legge (1), da cui par-

(1) Per diſciogliere con metodo qualunque queſtione di Giuriſprudenza io propongo tre ſpecie di argomenti, i quali, quando opportunamente ſi alleghino, faranno una grande impreſſione nell'animo del Giudice, e queſti ſono la legge, la ragione, e l' autorità, La legge o è chiara, o dubbia; ſe è chiara non ammette interpetrazione, nè cavillazione dei Dottori. Se è dubbia, abbiamo già ſopra dati i precetti per ben penetrarla. Aſſolutamente la legge è il principale luogo degli argomenti, che nella Giuriſprudenza ſi ammettono, Siccome non ſempre ritrovaſi la legge, che preſcriva il modo dell' azione particolare, ecco la ragione, che ſomminiſtra il mezzo per una buona e ſavia condotta. La legge è parto della ragione, onde è, che gran conto dobbiamo far della ragione, che c' inſegna il ſentiero della Verità. Queſta ragio-

partendoſi le reſpettive propoſizioni ad una felice conſeguenza aſſolutamente ci condurranno. Sia per cagione d' eſempio lo ſcioglimento del ſeguente problema legale. Si cerca ſe ſia giuſta la legge prima, *Cod. De iis quibus ut indignis &c.* in cui è ordinato, che perdano l' eredità tutti quelli *quos ne-*

---

ragione non ſi può preſentare altrui pura e ſemplice da chi non è avvezzo a filoſofare. Somma dunque è la neceſſità della Filoſofia. Ella ci moſtra di qual peſo ſia l' umana autorità. Io ſono di parere, che ſia ſtato poco utile alla Giuriſprudenza il ſiſtema tenuto da molti di diferire ciecamente e ſenza un previo e maturo eſame alle interpetrazioni e riſpoſte degli antichi. Che forſe quantunque grand' uomini, non erano capaci d' ingannarſi? Intorno alla loro autorità vi ſono molte coſe degne di oſſervazione. Primieramente eglino hanno ſcritto in tempi lontani da noi. La diverſità del tempo fa variare il peſo all' autorità. Eglino ſpeſſo promulgarono i loro pareri in un ſiſtema di governo differente. E queſto fa sì che l' autorità dei medeſimi non rendeſi applicabile ai caſi noſtri. Eglino finalmente molte volte ſcriſſero per un motivo particolare, come per difeſa di una cauſa, e queſto fa che la loro autorità debba ſeriamente eſaminarſi. In fatti chi mai ſarà, che voglia ſicuramente ripoſare ſull' autorità dei Conſulenti, o dei Deciſioniſti, i quali inducono ſpeſſo così malamente le leggi, e le accomodano alle loro particolari idee,

necem Teſtatoris inultam omiſiſſe conſtiterit (1). Per potere chiaramente venire a capo di una materia, ſopra a cui gl' Interpetri hanno diverſamente ſcritto, ſerviamoci del noſtro metodo, e ſi ſiſſino i ſeguenti Aſſiomi e propoſizioni, delle quali la mente ſi appa-

---

idee, che io ardiſco dire, che la legge in molti caſi dice tutto il roveſcio di quello, che da loro ſi pretende. Baſta conſultarne le deciſioni per conoſcerlo. Il dottiſſimo Cardinal De-Luca, che camminava colla ragione, ſi ſerviva dell'autorità, ma parcamente, ma con giudizio. E per dire il vero, egli è un grande abuſo, che una ſerie ſpaventoſa di *Coram* „ *Coram* „ debba vincere una Cauſa.

(1) Ecco le parole della legge *Cod. de iis, quibus ut indignis* Lib. 6. Tit. 35. *Heredes, quos necem Teſtatoris inultam omiſiſſe conſtiterit, fructus integros cogantur reddere. Neque enim bonae fidei poſſeſſores ante controverſiam illatam videntur fuiſſe, qui debitum officium pietatis ſcientes omiſerunt. Ex hereditate autem rerum diſtractarum, vel a debitoribus acceptae pecuniae poſt motam litem bonorum uſuras inferant; quos in fructibus quoque locum habere, quos in praediis haereditariis inventos, aut ex inde perceptos vendiderint, procul dubio eſt. Uſuras autem ſemiſſes dependere ſatis eſt, &c.*

Potrebbeſi formare il Sorite così. Gli eredi nel caſo noſtro obbediſcono al Principe. Quei Cittadini, che obbediſcono al Principe, ſodisfanno ai dove-

appaga, perchè ha un idea distinta di loro. La vendetta pubblica non solamente è lecita, ma è necessaria in qualunque società. La ragione, che mostra la differenza delle azioni, addita ancora la necessità dei premi, e delle pene. La conservazione della comune tranquillità richiede, che ci sia chi punisca i delitti. Ogni Repubblica in qualunque tempo si è regolata con questa norma. Perchè tutto quello, che allontana le colpe dal Ceto Civile, conviene con le massime della ragione, e della Religione. Ciò posto, si esaminino gli attributi della legge, e si veda se quello, che in essa si determina, sia conforme a questi principj, de' quali è nota l'evidenza. Il fine della legge non è altro, che la pubblica vendetta per motivo di cui devesi muovere l'erede, e non per privata particolar passione. Egli ha adunque un motivo pubblico, egli ha un fine comune. E tantopiù sembra convenevole questo fine, in quanto che senza l'ac-

---

doveri della Giustizia; chi sodisfà alla Giustizia è utile alla società: l'essere utile alla società è secondo il fine d'ogni governo. Quei, che adempie un tal fine, eseguisce il debito di vero Cittadino. Dunque gli eredi, ec.

Può farsi in altra maniera. La data legge intende di rimediare al danno universale. Il rimediare al danno universale è il fondamento della società; chi mantiene il fondamento della società adempie quanto chiede la vera giustizia; dunque la legge nel caso nostro, ec.

l'accennato obbligo ingiunto all'Erede di ricercare il reo omicida del Teſtatore, ſi ſarebbe laſciato aperto il campo agli Eredi medeſimi per commettere con facilità tali omicidi, e poi godere dei beni del Teſtatore quaſi tripudiando ſullo ſparſo ſangue di un Innocente. Il turbolento ſtato dell'antica Roma, ripiena di tanti popoli, e ſpecialmente di ſervi, indica, che la legge poteva produrre ottimi effetti. Sicchè io credo che la legge poſſa eſſere in certi caſi giuſta e plauſibile, quando dai ſopra fiſſati Aſſiomi non diſcorda, e penſo altresì, che ella qualche volta poſſa variare natura a cagione delle circoſtanze, e dei caſi che occorrono. E queſto è il ſiſtema da metterſi in pratica per qualunque queſtione, e cosi ſe ne poſſono dedurre vari Corollari per quei caſi che ſogliono accadere, onde nella ſoluzione di una incluſivamente ſi conterrà la ſoluzione di più queſtioni. Chi non mi accorderà che con queſto metodo ſi tolga e l'aſtuzia, e l'ignoranza? Qualunque difetto e di mente e di cuore, non può celarſi (1).

Tut-

(1) Giacchè più volte abbiamo parlato dei difetti dei Giuriſprudenti, che ſi allontanano dal buon ſentiero, io per concluſione gli ridurrei a due claſſi. La prima abbraccia i difetti della mente, e la ſeconda quelli del cuore. Per difetto di mente, s'intende qualunque privazione di quei neceſſari aiuti, che ſervono a rendere un'uomo perito in quella profeſſione, che egli vuole eſercitare.

Per

Tutti i dubbi, che poſſono naſcere in materia di Giuriſprudenza, o appartengono agli affari Civili, o agli affari Criminali. Nel primo caſo la Giuſtizia diſtributiva, che è l' anima del Commercio

---

Per difetto di cuore intendeſi un certo anticipato genio, ed una tal qual propenſione ad oſcurare la verità quando il proprio utile lo domandi. Sicchè nel caſo noſtro, difetto ſarebbe di mente il non avere ſtudiata la Filoſofia, il Gius delle genti, la Storia, la Critica, e le due lingue Greca e Latina; ſarebbe difetto di cuore il non volere ricorrere ai principj dell' univerſale equità, l' eſtendere a lungo tempo le Cauſe, l' imbrogliare l' articolo con ſofiſmi, il tentare qualunque mezzo perchè l' avverſario perda la lite, il giudicare con paſſione, il diſtinguere le perſone con certe differenze, che producono il ſoſpetto, e così vadaſi diſcorrendo. ec. Egli è dunque neceſſario congiungere in bella lega le più rare e ſegnalate prerogative, che inſtruiſcono l' intelletto, e gli affetti governano. La ſerie dell' umane debolezze naſce dalla poca attenzione, che impiega l' uomo nel tenere in equilibrio le proprie paſſioni. Chiunque intanto trovaſi in circoſtanze d' interpetrare una legge, o di ſciogliere una difficoltà, ponga nell' opera la diligenza, lo ſtudio, e la refleſſione. Riduca il tutto a principj giuſti e coerenti alla materia, e riuſcirà felicemente. Non ſi creda di poter far ciò con un ammaſſamento di remote concluſioni eſtratte a caſo

cio e dell' accreſcimento delle ricchezze, e dell' opulenza nei regni, dovrà mantenere l' equilibrio della comune unione, e della civile potenza. Lo che ſeguirà con togliere le liti e le controverſie con maniera facile ſpedita e breve, e non per mezzo di una ſtrada ſpinoſa ed erta, che rovina e diſtrugge ambe le parti dei litiganti. La maniera di arrivare a tutto queſto, ella è d'introdurre nel Foro una lingua adattata alla capacità del popolo, acciò poſſa comprendere lo ſtato della ſua Cauſa. Il linguaggio dei pratici pieno di formule e di termini ſconoſciuti ſorprende ſpeſſo chi lo aſcolta, che rimane carico di maraviglia e d'ignoranza inſieme. La Giuriſprudenza, che è la ſcienza propria di tutti i cittadini, richiede una lingua comune ordinaria, e non rigoroſamente grammaticale, e filologica. Diverſo è il caſo del Giuriſperito Forenſe da quello del Giuriſperito di Cattedra. Sommo fallo è per il primo il non allontanare da ſe certe eſpreſſioni e maniere di favellare, le quali ſebbene adottate dalle ſcuole, tuttavia non poſſono intenderſi che da pochi. Io perciò credo, che il linguaggio aſtratto deva eſcluderſi dalle ſcritture del Foro. Il legale Metafiſico indagherà con dotta penetrazione le ragioni, ma l' eſporrà con una favella placida, chiara, e intelligibile a tutti.

---

caſo dall' Indice generale o del *Caſtitto*, o del *Manſio*, o del *Molines*. Tutte le cauſe hanno le loro particolari circoſtanze. La ragione deve diſtinguerle, facendo un uſo moderato dell' autorità, ec.

In quanto agli affari Criminali, il Giudice punirà acerbamente i delitti, distinguendo però con riflessione la loro natura, e i loro motivi. Le leggi penali misurano la reità dell' atto dalla malizia dell' Operante: e questa è quella che deve essere considerata. Poichè possono darsi due atti dell' istessa natura operati da due persone, le quali non meritino l' istessa pena a cagione di qualche circostanza, che scuopra la meno malizioſa volontà del delinquente. Ogni paese ha qualche legge penale, che gastiga più una specie di delitti, che un altra, e ciò fassi per correggere il cattivo costume dei Cittadini. Piacemi il credere, che questo riflesso movesse alcuni Legislatori a promulgare qualche legge penale, che rado eseguivano, perchè la giudicavano, come instituita piuttosto a risvegliare lo spavento (1) ed

(1) Le pene acerbissime stabilite per alcuni delitti, ritengono il popolo dal commetterli. Nelle leggi delle XII. Tavole ne erano scritte alcune barbare e crudeli. Appresso Gellio, Lib. 20. Cap. 1. Noct. Attic. si riprova da Favorino Filosofo la crudeltà e la fierezza di queste leggi. Iniqua era la legge, che permetteva ai creditori il tagliare a pezzi il corpo del debitore, che non aveva mezzo per acquietarli, concedendo per loro soddisfazione il prendere una parte delle recise membra per ciascheduno. Favorino altamente esclamava: *De immanitate illa secandi partiendique humani corporis, non libet*

il terrore negli animi altrui verſo un delitto. E quindi è manifeſto, che lo Studio del Gius patrio tiene un diſtinto luogo tra le leggi (1), perchè

fareb-

---

libet meminiſſe, & piget dicere. Quid enim videri poteſt efferatius, quid ab hominis ingenio diverſius? Ma Cecilio ſi sforzava di difendere queſta legge. *Nihil profecto ea immitius, nihil immanius; niſi, ut re ipſa apparet, eo conſilio tanta immanitas denunciata eſt ne ad eam unquam perveniretur. Addici namque, & vinciri multos videmus, quia vinculorum poenam deterrimi homines contemnunt; diſſectum eſſe antiquitus neminem, equidem neque legi, neque audivi, quoniam ſaevitia iſta poenae contemni non quita eſt.* E' certo, che quando i delitti col ſolo avviſo delle pene ſi poſſono allontanare, è commendevole il farlo. V. M. Z. Boxh. de Decem Vir. & Leg. XII. Tab.

(1) Lodevoliſſimi pertanto ſaranno quei giovani i quali ſtudieranno con attenzione gli ſtatuti Fiorentini, e quelli dell'altre Città, e procureranno di acquiſtare una idea di quelle Leggi e Bandi, che giornalmente eſcono per regolare lo Stato. Eglino per queſta via poſſederanno una gran parte della Giuriſprudenza.

Generalmente la legge è un prodotto di una ragione univerſale, che procura il bene ed il piacere degli uomini. Le leggi particolari di qualunque paeſe o ſocietà devono eſſere miſurate da queſta ragione. Il noſtro piacere ed il noſtro

bene

ſarebbe un deforme aſſurdo il conoſcere la politica degli altri popoli, ed ignorare il regolamento ci-

 vile

---

bene può ottenerſi per diverſe ſtrade ora più facili, ed ora meno. L'educazione, la ſimetria corporale, il talento dell'anima diſpongono variamente l'uomo al piacere, ed al bene. Quindi molte leggi, come ſi può vedere appreſſo tanti popoli, ſi accomodano a queſti principj. Siccome gli uomini penſano aſſai diverſamente, così ſi trovano diverſi ſpeſſo nel cammino della felicità. Alle volte sbagliano, ed alle volte danno nel ſegno. E' però vero, che ciaſcun popolo ha qualche maniera particolare, da cui molto ſi può apprendere.

La loi en general eſt la raiſon humaine, entant qu' elle gouverne tous les peuples de la Terre; e les loix politiques, & civiles de chaque nation ne doivent étre que les cas particuliers ou s' applique cette raiſon humaine. Elles doivent etre telement propres au peuple pour le quel elles ſont faites, que c' eſt un tres-grand hazard ſi celles d' une nation peuvent convenir à une autre. V. la celebre Opera *De l' Eſprit des loix &c.* Tom. I. Non è però ſempre vero, che ſia un ſemplice accidente, che le leggi civili d' un popolo poſſano convenire ad un altro. Non è il caſo, ma è la ragione, ſulla quale ripoſano tutti i ſiſtemi dei Governatori, che nella loro originaria baſe non ſono molto diſcordi. Per queſto le leggi d' un paeſe

vile della propria Patria. Allorchè evvi lo Statuto ragionevole e giuſto per decidere la Queſtione, la legge comune non ſi allega altrimenti, poichè l' ordine municipale è quello che trionfa, come più utile, perchè accomodato al clima ed al biſogno di quel Paeſe. In realtà ogni governo è tenace delle proprie leggi, e non ricorre all' altre, ſe non quando la mancanza delle ſue lo conſiglia. Ecco dunque come le giudiziose rifleſſioni poſſono anco per queſta parte elevare il diſcernimento dell' erudito Giureconſulto. L' umano ſpirito

---

ſe ſon paſſate in un altro. I Greci impararono dagli Egiziani e da altri popoli, e i Romani dai Greci, e andate così diſcorrendo. E con poca varietà fecero proprie le leggi dell' altre nazioni. Il che ſegue ancora ai tempi noſtri. Anzi è lodevoliſſimo il traſcegliere anco dalle terre ſtraniere quei ſemi, che poſſono produrre copioſi frutti di pace e di tranquillità. Diodoro di Sicilia ci conſervò molte belle parti del vecchio coſtume dei Regni. Tacito ci diede non pochi ſemi dell' antica politica: Platone, Ariſtotile, e Cicerone, che ne fecero i ſiſtemi, diſcoprirono l' idee degli antichi in genere di governo.

Queſti Autori ſono ſtati i Maeſtri di tutti i moderni. Grozio, Puffendorf, Barbeyrac, Everardo Ottone, Wolfio, e tanti altri, hanno tutto imparato da loro. Il forte e maſſiccio penſare degli antichi è una gran bella coſa, e molto rara.

rito è capace delle vere, e delle falſe impreſſioni. L'errore ſi fa tiranno di lui, quando egli non ha certi mezzi che lo indirizzino al vero e nobile ragionare. L'oſſervazioni da me fatte ſinora ſono valevoli a dare una giuſta idea del noſtro metodo. Io ho ſolamente preteſo d'accennare ai Giovani ſtudioſi la maniera di filoſofare (1) colla Giuriſprudenza. Molti luoghi, che con brevità ho eſpoſti, s'illuſtreranno da me in altre occaſioni, mentre tutto non poteva dirſi in un ſemplice ragionamento. Ho poi ſtimato bene il non diſcorrere adeſſo della Giuriſprudenza Canonica; poichè regolandoſi quella in un modo particolare, ne pubblicherò una Diſſertazione a parte. Del reſto venero infinitamente tutti i Legiſti e teorici e pratici: e ſe qualche volta è occorſo proferir parola che non foſſe alle orecchie d'alcuno di loro aggradevole, ne chiedo benigno e grazioſo compatimento. Io conoſco la mia inſufficienza e la tenuità dell'ingegno mio, e non ho l'ardire d'inſegnare ad alcuno. Non poteva il mio genio non

(1) Il fine più ſublime della Filoſofia è di regolare il cuore dell'uomo: ſentaſi Seneca: *Non eſt Philoſophia populare artificium, nec oſtentationi paratum, non in verbis; ſed in rebus eſt. Non in hoc adhibetur, ut aliqua oblectatione conſumetur dies, ut dematur otio nauſea: animum format & fabricat, vitam diſponit; actiones regit, agenda, & omittenda demonſtrat.* Epiſt. 16.

obbedire ai comandi degli amici, i quali avendomi udito varie volte ragionare di queſta materia, hanno voluto, che io diſtenda queſti miei penſieri ſolo per la gioventù che ſpeſſo applica alla legge ſenza poſſedere alcuna ſcienza e metodo di ben penſare. E' dunque almeno da non riprenderſi la mia intenzione. Chiunque vorrà cenſurarmi ſappia che io ho una mente pronta a ritrattarſi, ed a correggerſi, perchè conſapevole dell'umana fragilità nulla ſtima il proprio parere. Concludiamo intanto, che la prima parte di queſto metodo, che ſi chiama *Analitico*, ci può far conoſcere il vero in qualunque propoſizione della legge, e nelle ſue interpetrazioni e limitazioni; e che la ſeconda parte, che chiamiamo *geometrico*, o ſia *ſoritico* modo di argumentare, perchè è ſimile a quello di cui ſi ſervono i geometri, può eſſere utiliſſimo a dimoſtrare con chiarezza la ſerie dei noſtri diſcorſi, ed a diſtendere egregiamente le materie legali, che con queſto aiuto ſi libereranno da quell' immenſa confuſione, che la copia degli ſcritti e delle oſſervazioni ſenz' ordine abbondantemente produſſero. Io penſo francamente, che in queſta guiſa ſi camminerà per un ſentiero più ſicuro, e non correremo tanti pericoli di errare, come ſuole avvenire a chi nei vaſti Trattati di materie confuſamente ammaſſate s'immerge. Finalmente terminerò con Cicerone *De Leg. lib.* 1. *Sunt haec quidem magna, quae nunc breviter attinguntur, ſed omnium, quae in hominum doctorum diſputatione verſantur, nihil eſt profecto praeſtabilius, quam plane intelligi nos ad juſtitiam eſſe natos, neque opinione ſed natura conſtitutum*

tum esse jus: Id jam patebit, si hominum inter ipsos societatem, conjunctionemque perspexeris (1).

---

(1) Se dunque noi siamo nati per la giustizia, dobbiamo procurare d'osservare la legge, per ottenere quel premio eterno, purissimo, inalterabile, cui la mente umana di continuo aspira. Ella cerca il suo riposo, che non lo può trovare nelle mortali cose, delle quali si annoia; ma nel solo immenso seno di Dio ove il piacere tranquillissimo, e la bella felicitade alberga.

Ainsi par un étrange renvérsement de la nature de l' homme, il se trouve, que l' ennui qui est son mal le plus sensible, est en quelque sorte son plus grand bien, par ce qu' il peut contribuer plus que toute chose à lui faire chercher sa veritable guérison; & que le divertissement qui il regarde comme son plus grand bien, est en effet son plus grand mal, parce qu' il l' éloigne plus que toute chose de chercher le remede à ses maux. Et l' une, & l' autre est une prouve admirable de la la misere, e de la corruption de l' homme, & en même tems de sa grandeur; puisque l' homme ne s' ennuie de tout, & ne cherche cette multitude d' occupations, que parce qu' il a l' idée du bonheur, qu' il a perdu, le quel ne trouvant pas en soi, il le cherche inutilement dans les choses exterieures sans se pouvoir jamais contenter, parce qu' il n' est ni dans nous, ni dans les creatures, mais en Dieu seul. Pascal. pens. 26.

Nota alle Pagine 26. e 27.

Allorchè io affermo esistere nell' uomo un peso innato, mercè di cui egli sempre inclina al piacere, voglio dire essere in lui un attributo necessario, e non contingente, che al godimento incessantemente lo tira, e che non potrebbe distruggersi senza mutare l'essenza dell' umano composto. Egli è però vero che un tale intrinseco carattere dello spirito non sempre fa sì, che l'uomo giunga all' intero possedimento del puro bene. Si rammenti quanto io fissai alla pag. 20. cioè, che l'intelletto ha la prima parte nel discoprire all' anima ciò, che può farla felice. Dunque un' inganno del medesimo priverà l' uomo di quella pace, che con ansiose cure ei ricerca. E' posto l' uomo in mezzo a tanti oggetti, sopra dei quali egli non ha, come qualche libero Filosofo pretese, un diritto assoluto di padronanza, ma ritiene solamente a mio credere un Gius simultaneo di godimento. Di modo che anco nello stato della semplice libertà naturale ei non è senza legge. Poichè posta l'essenza dell'uomo, tale quale ella è, ne viene per necessità una legge, che all' umana essenza corrisponde, e senza della quale l'uomo non sarebbe. *Esse extra legem repugnat essentiae, atque naturae hominis.* Volf. de Jur. Nat. §. 167. Ed io credo, che conosciuti tali caratteri dell' uomo, i doveri, ai quali egli è sottoposto, felicemente si dimostrino. Oltre l'altre ragioni, che io addussi, il piacere d' esistere, che a tutti è connaturale, mostra il giusto diritto della propria conservazione: L'essere poi capace per

mez-

mezzo d' una tale esistenza di godimenti reali, utili, ed aggradevoli, solleva la mente ad umiliarsi a quella mano onnipotente che per un eccesso della sua sola libera beneficenza volle, che noi esistessimo, e capaci fossimo di godere. Ma questo godimento lo potrà forse aver l' uomo in uno stato d' una assoluta independenza? Ciò è impossibile; come si dimostrò alla pag. 28. Ed in fatti il piacere dell' uomo non nasce da un semplice moto meccanico e naturale, ma da un motivo, che dice all' anima „ *questa cosa è buona, quest' altra non è*. Dunque questa istessa ragione è quella, che vede la necessità, e i mezzi di procacciare il bene all' umana natura. Dunque l' istessa ragione distingue, che questo diritto di godimento è comune a tutti gli uomini, i quali però devono essere nella medesima condizione di vita, essendo massimo assurdo, che quegli esseri, che hanno l' istessa natura e le medesime qualità, sieno sottoposti a diversità di legge primitiva. Dunque se tutti hanno un tal diritto di uguaglianza, niuno in particolare potrà toglierlo e distruggerlo all' altro. Quindi dobbiamo riconoscere nel genere umano un Gius universale, ed un Gius speciale. Il Gius speciale, che compete a qualunque uomo, è regolato dal Gius universale, che al tutto il genere umano conviene. E ciò fa sì, che ogn' uomo è in necessità di prestare agli altri uomini quei servigi, che egli per se dimanda. Questi servigi, e questi atti sono necessari per qualunque uomo. Egli non può tutti prestargli a se stesso colle pure forze naturali. Dunque la natura medesima lo dovette mette-

re

re al conſorzio degli altri uomini. Una cognizione delle qualità degli oggetti fa vedere all' intendimento il bene che ne reſulta dalla ſcelta dei medeſimi. Dunque la cognizione è quella, che moſtra l' obbligo, che ha ogni uomo d' aſtenerſi più da fare un azione che un altra, perchè queſta in qualche caſo repugna al bene dei noſtri conſimili i quali hanno l' iſteſſo diritto che noi. Dunque la mente è in ſtato di comprendere, che non tutto quello, che ſembra piacere, è tale; che non tutto quello, che ſembra bene, può chiamarſi bene. Gl' infelici mortali ſono troppo corti nel miſurare il loro vero bene. Gli oggetti preſenti colpiſcono troppo gagliardamente l' anima, che talora ſegue ed abbraccia un utile paſſeggiero, perchè preſente, tralaſciando un utile vero e durevole, perchè lontano. Così ſi altera la moralità degli atti umani. Così l' uomo ſi fa reo, perchè ſervendoſi male della ſua libertà nella ſcelta degli oggetti, non reſiſte all' impulſo delle paſſioni. Perciò vi fu biſogno delle leggi poſitive. Queſte non ſono altro, che una continuazione di quella moralità, che depende dall' umana natura. Le parti di queſta moralità univerſale ſi dividono nelle azioni diverſe. Ogni legge governa le medeſime con un idea d' equità coſtante, perchè ha la ſorgente dai naturali principj, che meglio ſi ſviluppano, e ſi diſtinguono nelle circoſtanze, ec. Dunque, ec.

Nota alla Pagina 39.

Sopra furono accennate alcune coſe di paſſaggio intorno alle leggi degli Egiziani, perchè così

così l' inſtituto della brevità noſtra chiedeva, tuttavia non poſſo diſpenſarmi dal riportare un paſſo di Diodoro di Sicilia, perchè è troppo degno d' oſſervazione. *Quoniam de legum inſtitutione mentio incidit, haud erit alienum ab inſtituta hiſtoria antiquas Aegiptiorum leges referre; quo palam ſit quantum coeteris praeſtent & rerum ordine & utilitate. Primum periurj capite mulctabantur, tanquam qui duplici tenerentur ſcelere, ut qui & pietatem in Deos violarent, & fidem inter homines tollerent maximum vinculum ſocietatis humanae. Si quis iter faciens, aut hominem a latronibus coedi comperiret, aut quamlibet injuriam perpeti, neque ſubveniret auxilio ſi poſſet, morte damnandus erat. Si auxilium ferre non poſſet, denunciare latrones debebat, injuriam accuſatione perſequi; qui ea negligeret, plagis ad certum numerum plectebatur, triduoque carebat cibo. Falſo quempiam accuſans, ſi poſtmodum ad Judicium delatus foret, poenam calumniatoribus ſtatutam ſubibat. Cogebantur Ægiptii omnes ſcripta ſua nomina ad Praeſides regionum, & ſimul quo exercitio viverent, deferre; qua in re ſi quis mentiretur, aut ſi injuſto viveret quaestu, in mortis paenam incidebat &c. Dicitur hanc eamdem legem a Solone, cum ad Ægiptios penetraſſet, ad Athenienſes traductam. Si quis ſponte aut liberum, aut ſervum occidiſſet, morte damnari leges jubebant, quae non fortunae conditionem, ſed conſilium facti pendentes, homines a ſceleribus deterrebant, & ſimul vindicata ſervi morte reddebantur liberi ſecuriores. Patribus, qui filios occiderent, non erat poena mortis indicta, ſed tribus diebus, noctibuſque con-*

ti-

timuis edictum, ut circa defuncti corpus assisterent, publica etiam custodia adstante. Non enim justum putabant, eum privari vita, qui vitae filii auctor fuisset; sed potius continuo dolore, factique poenitentia affligi, quo coeteri a simili facto averterentur. Patricidis exquisitam imposuerunt poenam. Nam articulatim praeacutis calamis coesos jubebant vivos supra spinarum acervos comburi, maximum inter mortales judicantes scelus ei mortem per vim inferre a quo vitam accepisset. Mulierum morti distinatarum, si praegnantes essent, partus expectabatur, quam legem multi Graecorum acceperunt, existimantes penitus iniquum esse, eum qui nihil commisisset cum facinoroso poenam pati, aut duos plecti cum unus deliquisset &c.

In bellis vero, qui aut ordinem reliquissent aut non paruissent ducibus non plectebantur morte, sed maxima omnium ignominia &c. His, qui secreta hostibus revelassent, linguam lex jubebat abscindi. Ei qui monetam circumcideret aut adulterinam cederet, aut pondus vel signa immutaret, aut falsis literis inscriberet, aut de scripto demeret, aut falsas syngraphas afferret, ambae amputabantur manus &c. Asperae etiam circa mulierum delicta poenae statutae erant. Nam ei, qui mulierem liberam violasset, virilia execabantur, quoniam uno crimine tria haud parva scelera complexus esset, injuriam, corruptelam, & liberorum confusionem. Si quis sine vi adulteraverat, virgis caedebatur ad mille plagas, mulier naso mutilabatur &c. Leggasi Diodoro lib. 2. cap. 3. che merita di esser letto, ed ammirato ec. Erodoto ancora ci può somministrare molte notizie intorno allo stato degli antichi governi.

Nota alla Pagina 64.

Il metodo praticato dai Filoſofi è ſtato quello, che in ogni età potè contribuire o ad illuſtrare l' altre ſcienze, o ad arrecar loro qualche pregiudizio. In ogni tempo vi fu una Scuola Filoſofica dominante, da cui hanno preſa regola molte altre facoltà. Quando trionfava la Dottrina Platonica, gli Scrittori adottarono le opinioni di quella Scuola. In fatti, per cagion d'eſempio, i Padri dei primi ſecoli della Chieſa abbracciavano la Dottrina Platonica, che allora fioriva. In ſeguito riſorſe la Scuola Ariſtotelica, e le altre diſcipline ſi accomodarono al metodo di quella. Così in tutti i tempi e antichi e moderni è accaduto. La Scienza dominante dei Filoſofi è ſtata maeſtra a tutte l'altre facoltà, che però ora ne furono illuſtrate, ed ora avvilite ſecondo che la Filoſofia di quel tempo accoppiavaſi più o meno colla vera ragione. La Giuriſprudenza fu nel medeſimo caſo in tutti i tempi. Eſſendoſi nella Scuola Cuiaciana introdotto il ſiſtema buono di filoſofare, allora lo ſtudio legale divenne meno rozzo ed incolto, e ſi allontanò dalla vana ſottigliezza della Setta Bartoliſtica. Nelle Scuole di Giuriſprudenza vi ſi vede ſpeſſiſſimo trionfare il metodo degli ſcolaſtici, e dei ſofiſti. Il Foro ne fu moltiſſimo ſottopoſto. Infinitamente ſarà dunque commendevole l'uſo della Filoſofia razionale; mentre queſta ci addita la ſtrada del giuſto penſare. Se nel Foro molti argomenti ſi eſaminaſſero con queſto ſiſtema, la Verità più bella e più lucida comparirebbe ec.

Nota alla Pagina 77.

Aggiungaſi dopo il quarto aſſioma.

Il Principe può per rimediare a un grave danno obbligare i ſudditi alla denunzia dei Rei. Queſta propoſizione non è contro la carità, quando il bene univerſale lo chiede. Però nella citata L. C. *De iis quibus &c.* il peſo che hanno gli Eredi di denunziare ed accuſare il reo omicida del Teſtatore, è ſtato ingiunto loro per pubblica utilità. Gli Eredi non devono da per loro vendicarſi, ma ſolo ricorrere al Tribunale della pubblica vendetta, che è lecita, neceſſaria, ed ottima, e praticata in tutti i tempi per la conſervazione dei Regni, come provaſi co' fiſſati aſſiomi alla Pag. 77. Da queſti aſſiomi generali ſe ne poſſono eſtrarre e dedurre varie particolari propoſizioni, per paſſare con metodo ſintetico alla dimoſtrazione. Io accenno il modo, perchè non poſſo ſcrivere un Trattato.

Nota alla Pagina 86.

Allorchè io mi ſon ſervito di alcuni nomi, che ſono affatto propri delle diſcipline Mattematiche, ho ſemplicemente inteſo nel favellare del noſtro metodo di denotarne la ſomiglianza. Io credo, che ciò non incontrerà alcuna difficoltà appreſſo gl' intendenti. I più bravi Filoſofi e Mattematici ſi ſervirono del metodo Analitico per diſcoprire le Verità occulte, e della Sinteſi Geometrica per dimoſtrarle e diſvelarle altrui. Coloro, che ſi internano nelle coſe, conoſceranno bene da quel poco, che ſopra accennai, qual ſia il mio penſiero.

IL FINE.

398396

MC